

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO NELLE SOCIETA' PER AZIONI

N. progr.	REGIME AMMINISTRATIVO	NORMA RIF.	ORGANO AMMINISTRATIVO	ORGANO DI CONTROLLO LEGALE	CONTROLLO CONTABILE	NOTE
1	Tradizionale	2403 c.c.	Amministratore unico o Consiglio di Amministrazione	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	Il collegio sindacale è composto di 3 o 5 + 2 supplenti Tutti ROC
2	Tradizionale	2403 e 2409 bis	Amministratore unico o Consiglio di Amministrazione	Collegio Sindacale	- revisore contabile - Società di revisione	Il collegio sindacale è composto di 3 o 5 + 2 supplenti 1 effettivo e 1 supplente RUC gli altri professionisti
3	Dualistico	2409 octies c.c.	Consiglio di gestione di almeno 2 componenti	Consiglio di Sorveglianza di almeno 3 componenti	- revisore contabile - Società di revisione	
4	Monistico	2409 sexies decise c.c.	Consiglio di amministrazione di almeno 3 componenti	Comitato per il controllo sulla gestione nominato all'interno del Consiglio di Amministrazione	- revisore contabile - Società di revisione	

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DELLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

N. progr.	REGIME AMMINISTRATIVO E LIMITI	NORMA RIF.	ORGANO AMMINISTRATIVO	ORGANO DI CONTROLLO LEGALE	CONTROLLO CONTABILE	NOTE
1	Srl non rientrante nelle ipotesi di cui al successivo punto 2	2477 1° comma c.c.	Uno o più soci nominati dalla assemblea	È facoltativa la nomina del collegio sindacale	È facoltativa la nomina di un revisore	Tale facoltà deve essere prevista nell'atto costitutivo vigente
2	Srl con capitale <120.000 € o sono superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti a) totale attivo - 3.125.000 b) ricavi - 6.250.000 c) dipendenti - 50	2477 2 e 3 comma c.c.	Uno o più soci nominati dall'assemblea	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	<ul style="list-style-type: none"> - Se lo statuto non prevede niente al riguardo del collegio sindacale - I componenti del collegio sindacale devono essere tutti RUC
3	Collegio sindacale	2477 4 comma	Uno o più soci nominati dall'assemblea	Collegio Sindacale	- revisore contabile - Società di revisione	Il controllo contabile affidato a soggetto diverso dal collegio sindacale deve essere previsto dall'atto costitutivo vigente

**ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
DELLE SOCIETA' OBBLIGATE AL BILANCIO CONSOLIDATO (1) (SPA SRL)
(SPA, SAPA, SRL ART. 25 D.Lgs. 127/1991)**

N. progr.	TIPO DI SOCIETA'	REGIME	ORGANI AMMINISTRATIVI	CONTROLLO LEGALE	CONTROLLO CONTABILE	NOTE
1	SPA	Tradizionale	A.U. o Consiglio di Amministrazione	Collegio Sindacale	- revisore contabile - Società di revisione	2409 bis c.c.
2	SPA	Dualistico	Consiglio di gestione di almeno 2 componenti	Comitato di sorveglianza	- revisore contabile - Società di revisione	2409 bis c.c.
3	SPA	Monistico	Consiglio di Amministrazione di almeno 3 componenti	Comitato per il controllo sulla gestione all'interno del Consiglio di amministrazione	- revisore contabile - Società di revisione	2409 bis c.c.
4	SRL	//	Uno o più soci nominati dall'assemblea	Collegio Sindacale (2)	- revisore contabile - Società di revisione	2477 c.c. art. 41 del D.Lgs. 127/1991

- (1) Sono soggette al bilancio consolidato le società di capitali controllanti che unitamente alle controllate abbiano superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- 12.500.000 attivo patrimoniale
 - 25.000.000 ricavi
 - 250 dipendenti
- (2) Facoltativo nell'ipotesi che la controllante non superi da sola i limiti art. 2435 bis c.c.

**ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
DELLE SOCIETA' CHE FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI
RISCHIO LE SOCIETA' CON AZIONI QUOTATE IN MERCATI
REGOLAMENTATI O DIFFUSE FRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE (1)**

N. progr.	TIPO DI SOCIETA'	REGIME AMMINISTRATIVO	ORGANI AMMINISTRATIVI	CONTROLLO LEGALE	CONTROLLO CONTABILE	NOTE
1	SPA	Tradizionale	A.U. o Consiglio di Amministrazione	Collegio Sindacale	Società di Revisione (2)	Art. 249 D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 TUF
2	SPA	Dualistico	Consiglio di gestione composto da almeno 2 componenti	Consiglio di sorveglianza composto di almeno 3 membri	Società di Revisione	“
3	SPA	Monistico	Consiglio di Amministrazione di almeno 3 componenti	Comitato per il controllo sulla gestione all'interno del Consiglio di amministrazione	Società di revisione	“.

(1) Art. 2325 bis c.c.

(2) Società di revisione iscritta Albo CONSOB

SOGGETTI ABILITATI AL CONTROLLO CONTABILE (ART. 2409 BIS)

- COLLEGIO SINDACALE
delle SPA in regime tradizionale non
quotate e non soggette al bilancio
consolidato

- 3 comma art. 2409 bis In questo caso il collegio è costituito da
- espressa previsione nello statuto revisori contabili iscritti al RVC

- COLLEGIO SINDACALE
delle SRL

- facoltativamente
- obbligatoriamente

- 1 comma art. 2477 c.c.
- 2 e 3 comma art. 2477 c.c. se
l'atto costitutivo non dispone
diversamente

- REVISORE CONTABILE
delle SPA non quotate in mercati
regolamentati:

- in regime tradizionale
- in regime dualistico
- in regime conistico

- 3 comma art. 2409 bis
- art. 2409 quinquiesdecies
- art. 2409 noviesdecies

- REVISORE CONTABILE

nelle SRL

- | | | |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| - obbligatoriamente | - 4 comma art. 2477 c.c. | Se previsto nell'atto costitutivo |
| - facoltativamente | - 1 comma art. 2477 c.c. | Se previsto nell'atto costitutivo |

- SOCIETA' DI REVISIONE

iscritta nel registro presso il Ministero di
Grazia e Giustizia

- | | |
|--|-----------------------------|
| - nelle SPA non quotate in mercati regolamentati | |
| - in regime tradizionale | - 3 comma art. 2409 bis |
| - in regime dualistico | - art. 2409 quinquiesdecies |
| - in regime monistico | - art. 2409 noviesdecies |
| - nelle SRL obbligatoriamente | - art. 2477 comma 4 |

- SOCIETA' DI REVISIONE ISCRITTA
ALBO CONSOB

Società per azioni che fanno ricorso al
capitale di rischio quotate in borsa di cui
all'art. 2325 bis c.c.

- | |
|--|
| - art. 149 del D.Lgs. 24/2/98 n. 58
TVF |
|--|

CONTROLLO LEGALE DEL COLLEGIO SINDACALE

Art. 2403 c.c. (Doveri del collegio sindacale)

- Vigilare sul rispetto della legge
- Vigilare sul rispetto dello statuto
- Vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
- Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo
- Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo
- Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto contabile

Art. 2403 bis c.c. (Poteri del collegio sindacale)

- Atti di ispezione e controlli anche individuali
- Richiesta di notizie agli amministratori anche con riferimento a società controllate
 - sull'andamento delle operazioni sociali
 - su determinati affari
- Scambio di informazioni con gli organi di controllo delle società controllate in merito a:
 - sistemi di amministrazione e controllo
 - all'andamento generale dell'attività sociale

Art. 2404 c.c. (le riunioni del collegio sindacale)

- Le riunioni ogni 90 giorni del collegio
 - le riunioni tradizionali
 - le riunioni con mezzi di telecomunicazione

Art. 2405 c.c. (intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee)

- La partecipazione alle adunanze del consiglio di amministrazione
- La partecipazione alle adunanze del comitato esecutivo
- La partecipazione alle assemblee dei soci
 - le riunioni tradizionali
 - le riunioni con mezzi di telecomunicazione

Art. 2406 c.c. (omissioni degli amministratori)

- Convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione o ingiustificato ritardo degli amministratori
- Convocare l'assemblea qualora siano riscontrati fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere

Art. 2408 c.c. (denuncia al collegio sindacale)

- La denuncia di singoli soci
- La denuncia fatta da tanti soci che rappresentano un ventesimo del capitolo sociale
- La denuncia fatta da tanti soci che rappresentano un cinquantesimo del capitale sociale per le società quotate

Art. 2409 c.c. (denuncia al tribunale)

- Audizione in camera di consiglio presso il tribunale nel caso di denuncia da parte dei soci per gravi violazioni da parte degli amministratori

Altre attività previste dal c.c. a carico del collegio sindacale

	Art.	Oggetto	Intervento
CHIEDERE AL TRIBUNALE LA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI ECCESSO ACQUISTO AZIONI PROPRIE	Art. 2357 4 comma	Acquisto azioni proprie	Qualora l'assemblea non provveda gli amministratori e i Sindaci devono
CHIEDERE AL TRIBUNALE LA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI ECCESSO ACQUISTO AZIONI CONTROLLANTE	Art. 2359 quater terzo comma	Acquisto o possesso di azioni o quote della controllante	Qualora l'assemblea non provveda gli amministratori e i sindaci devono
CONVOCARE L'ASSEMBLEA SU RICHIESTA DI SOCI NON ESAUITA DAGLI AMMINISTRATORI	Art. 2367 2 comma	Convocazione assemblea	della I sindaci devono in caso di omissione degli amministratori convocare l'assemblea quando ne è fatta richiesta

IMPUGNARE LE DELIBERE ASSEMBLEARI NON CONFORMI ALLA LEGGE E ALLO STATUTO	LE	Art. 2377 2 comma	Annulabilità delle deliberazioni	Le deliberazioni assembleari non conformi alla legge e allo statuto possono essere impugnate dal collegio sindacale
IMPUGNARE LE DELIBERE ASSEMBLEARI NULLE	LE	Art. 2379	Nullità delle deliberazioni	In caso di mancata convocazione dell'assemblea: - mancanza del verbale - impossibilità o illiceità dell'oggetto può essere impugnata da CHIUNQUE
RICEVERE LE LETTERE DI DIMISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI	LE DI	Art. 2385 1 comma	Cessazione degli amministratori	L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta: - al Consiglio di amministrazione - al COLLEGIO SINDACALE
CURARE LA ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLE DIMISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI	LA NEL	Art. 2385 3 comma	Cessazione degli amministratori	A cura del COLLEGIO SINDACALE deve essere iscritta entro 30 giorni nel registro delle imprese la cessazione degli amministratori per qualsiasi causa
APPROVARE LA DELIBERA COOPTAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	LA DI	Art. 2386 1 comma	Sostituzione degli amministratori	Nell'ipotesi di "cooptazione" la delibera deve essere approvata dal collegio sindacale

<p>CONVOCARE D'URGENZA L'ASSEMBLEA IN CASO DI DIMISSIONI DELL'INTERO ORGANO AMMINISTRATIVO</p>	<p>Art. 2386 4 e 5 comma</p>	<p>Sostituzione degli amministratori</p>	<p>Il COLLEGIO SINDACALE in caso di dimissione - dell'amministratore unico - di tutti gli amministratori deve convocare d'urgenza l'assemblea e compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Se lo statuto lo prevede tale norma si applica anche in caso di dimissioni della maggioranza degli amministratori.</p>
<p>IMPUGNARE LE DELIBERE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO PRESE NON IN CONFORMITA' ALLA LEGGE E ALLO STATUTO</p>	<p>Art. 2388 4 comma</p>	<p>Validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione</p>	<p>Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale</p>
<p>PARERE SULLA CONGRUITA' DEI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI PER PARTICOLARI INCARICHI</p>	<p>Art. 2389 3 comma</p>	<p>Compenso agli amministratori</p>	<p>La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi in conformità dello statuto è stabilito dal consiglio di amministrazione sentito il parere del COLLEGIO SINDACALE</p>
<p>RICEVERE NOTIZIE DAGLI AMMINISTRATORI IN CONFLITTO DI INTERESSI CON LA SOCIETA'</p>	<p>Art. 2391 1 comma</p>	<p>Interessi degli amministratori</p>	<p>L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al COLLEGIO SINDACALE di ogni interesse che per conto proprio o di terzi abbia</p>
<p>IMPUGNATURA</p>	<p>Art. 2391</p>	<p>Interessi degli</p>	<p>Le deliberazioni sugli</p>

DELLE DELIBERE 3 comma amministratori interessi degli
 SUGLI INTERESSI amministratori qualora
 DEGLI rechino danno alla società
 AMMINISTRATORI possono essere impugnate
 IN DANNO ALLA dal COLLEGIO
 SOCIETA' SINDACALE

RICEVERE Art. Responsabilità verso la La responsabilità degli
 COMUNICAZIONI 2392 3 società amministratori non si
 SCRITTE DEGLI comma estende a quelli che
 AMMINISTRATORI dandone immediata
 DEL LORO comunicazione al
 DISSENSO SULLE Presidente del collegio
 DELIBERE ASSUNTE sindacale
 DAL
 CONSIGLIO

RICEZIONE Art. Azione sociale di La società deve essere
 NOTIFICA ATTO DI 2393 bis responsabilità esercitata chiamata in giudizio e l'atto
 CITAZIONE ALLA 3 comma dai soci di citazione è a essa
 SOCIETA' DI AZIONI notificato anche in persona
 DI del Presidente del collegio
 RESPONSABILITA' sindacale
 PROMOSSE DAI
 SOCI

ATTESTARE IL Art. Limiti alla emissione I sindaci attestano il
 RISPETTO DEL 2412 rispetto del limite massimo
 LIMITE MASSIMO 1 comma di obbligazioni emesse
 ALLA EMISSIONE DI dalla società
 PRESTITI
 OBBLIGAZIONARI

CONSENSO ALLA Art. Criteri di valutazione I costi di impianto e di
 ISCRIZIONE 2426 ampliamento, di ricerca, di
 NELL'ATTIVO DEI 1 comma sviluppo e di pubblicità
 COSTI DI IMPIANTO punto 5 possono essere iscritti
 AMPLIAMENTO nell'attivo con il consenso,
 RICERCA SVILUPPO ove esistente, del
 E PUBBLICITA' COLLEGIO SINDACALE

CONSENSO ALLA Art. Criteri di valutazione L'avviamento può essere
 ISCRIZIONE 2426 l'avviamento iscritto nell'attivo con il
 DELL'AVVIAMENT 1 comma consenso, ove esistente, del
 O punto 6 COLLEGIO SINDACALE

REDAZIONE DELLA RELAZIONE AL BILANCIO	Art. 2429 2 comma	Relazione dei sindaci	Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea: <ul style="list-style-type: none"> - sui risultati dell'esercizio sociale - sull'attività svolta - fare osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio - riferire in merito all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423 4 comma
PARERI IN MERITO AL VALORE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' IN CASO DI RECESSO DI SOCI	Art. 2437 ter 2 comma	Criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso	Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori sentito il parere del COLLEGIO SINDACALE
CONVOCARE SENZA INDUGIO L'ASSEMBLEA IN CASO DI PERDITE OLTRE IL TERZO DEL CAPITALE E INERZIA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	Art. 2446 1 comma	Riduzione del capitale per perdite	Quando il capitale risulta diminuito oltre 1/3 per perdite gli amministratori o il consiglio di gestione e nel caso di loro inerzia il COLLEGIO SINDACALE senza indugio devono
OSSERVAZIONI ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE PRESENTATO ALL'ASSEMBLEA IN CASO DI PERDITE OLTRE IL TERZO DEL CAPITALE	Art. 2446 1 coma	Riduzione del capitale per perdite	All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni del COLLEGIO SINDACALE
RICHIESTA AL	Art.	Riduzione del capitale	Se entro l'esercizio

TRIBUNALE
UNITAMENTE
ALL'ORGANO
AMMINISTRATIVO
DELLA RIDUZIONE
DEL CAPITALE IN
CASO DI
OMISSIONE
DELL'ASSEMBLEA

2446 per perdite
2 comma

successivo la perdita non
risulta diminuita a meno di
1/3.

L'assemblea ordinaria o il
Consiglio di sorveglianza
deve ridurre il capitale.

In mancanza gli
amministratori e i sindaci o
il consiglio di sorveglianza
devono richiedere al
Tribunale che venga
disposta la riduzione

CONVOCARE
SENZA INDUGIO
L'ASSEMBLEA IN
CASO DI PERDITA
OLTRE IL TERZO
DEL CAPITALE
SOCIALE E
L'INERZIA
DELL'ORGANO
AMMINISTRATIVO

Art. Riduzione del capitale al
2447 di sotto del minimo
e 2446 legale
1 comma

Se la perdita oltre il terzo
del capitale questo si riduce
oltre il minimo stabilito
dall'art. 2327 gli
amministratori devono
senza indugio convocare
l'assemblea

BILANCIO E RELAZIONI

N. Prog	SOGGETTO	REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO	RELAZIONE SULLA GESTIONE	RELAZIONE COLLEGIO SINDACALE	RELAZIONE CONTROLLO CONTABILE	RELAZIONE CERTIFICAZIONE
		Art. 2423 e segg. cc.	2428 C.C.	2429 C.C.	2429 C.C.	Art. 155 58/98
1	Società per azioni in regime tradizionale - non quotata - non soggetta al bilancio consolidato - con controllo al collegio sindacale	L'organo amministrativo	L'organo amministrativo	Collegio sindacale	//	//
2	Società per azioni in regime tradizionale - non quotata - non soggetta al bilancio consolidato - con controllo contabile a un revisore o una società di revisione	L'organo amministrativo	L'organo amministrativo	Collegio sindacale	Revisore O Società Di revisione	//
3	Società per azioni in regime dualistico - non quotata - non soggetta al bilancio consolidato	Consiglio di Gestione	Consiglio di Gestione	Consiglio di sorveglianza 2409 ter decise	Revisore O Società Di revisione	//
4	Società per azioni in regime monistico - non quotata - non soggetta al bilancio consolidato	Consiglio di Amministrazione	Consiglio di Amministrazione	//	Revisore O Società Di revisione	//
5	Società per azioni - non quotata - con obbligo del bilancio consolidato - in regime tradizionale a) bilancio d'esercizio	Organo amm.vo	Organo amm.vo	Collegio sind.	Revisore O	//

	b) bilancio consolidato	Organo amm.vo	Organo amm.vo	Collegio sind.	Società Di revisione Revisore O Società Di revisione	//
6	Società per azioni - con obbligo del bilancio consolidato - non quotata - in regime dualistico					
	a) bilancio d'esercizio	Consiglio di gestione	Consiglio di gestione	Consiglio di sorveglianza	Revisore O Società Di revisione	//
	b) bilancio consolidato	Consiglio di gestione	Consiglio di gestione	//	Revisore O Società Di revisione	//
7	Società per azioni - con obbligo del bilancio consolidato - non quotata - in regime monistico					
	a) bilancio d'esercizio	Consiglio di amministrazione	Consiglio di amministrazione	//	Revisore O Società Di revisione	//
	b) bilancio consolidato	Consiglio di amministrazione	Consiglio di amministrazione	//	Revisore O Società Di revisione	//
8	Società a responsabilità - con obbligo del bilancio consolidato	Organo amministrativo	Organo amministrativo	//	Revisore O Società Di revisione	//
9	Società per azioni - quotata in borsa - in regime tradizionale					
	a) bilancio d'esercizio	Organo amm.vo	Organo amm.vo	Collegio sind.	* Società Di revisione	** Società Di revisione
	b) bilancio consolidato	Organo amm.vo	Organo amm.vo	Collegio sind.	* Società Di revisione	** Società Di revisione

10	Società per azioni - quotata in borsa - in regime dualistico					
	a) bilancio d'esercizio	Consiglio di gestione	Consiglio di gestione	Consiglio di sorveglianza	* Società Di revisione	** Società Di revisione
	b) bilancio consolidato	Consiglio di gestione	Consiglio di gestione	//	* Società Di revisione	** Società Di revisione
11	Società per azioni - quotata in borsa - in regime monistico					
	a) bilancio d'esercizio	Consiglio di amministrazione	Consiglio di amministrazione	//	* Società Di revisione	** Società Di revisione
	b) bilancio consolidato	Consiglio di amministrazione	Consiglio di amministrazione	//	* Società Di revisione	** Società Di revisione

* Il controllo contabile è esercitato dalla società di revisione che rilascia la relazione di certificazione del bilancio

** Società di revisione iscritta Albo CONSOB

**BILANCIO E RELAZIONI
DA METTERE A DISPOSIZIONE DEI SOCI
E DA DEPOSITARE NEL REGISTRO IMPRESE**

		A disposizione del collegio sindacale 30 giorni prima dell'approvazione	A disposizione della società di revisione per la certificazione	A disposizione dei soci 15 giorni prima	Da depositare nel registro imprese
1	BILANCIO D'ESERCIZIO	X	X	X	X
2	RELAZIONE AL BILANCIO D'ESERCIZIO	X	X	X	X
3	BILANCIO CONSOLIDATO	X	X	X	X
4	RELAZIONE AL BILANCIO CONSOLIDATO	X	X	X	X
5	RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE			X	X
6	RELAZIONE COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CONSOLIDATO			X	X
7	RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA			X (1)	
8	RELAZIONE SUL CONTROLLO CONTABILE			X	
9	VERBALE ASSEMBLEA APPROVAZIONE DEL BILANCIO				X

**IL CONTROLLO CONTABILE
SOGGETTI ABILITATI
PER LE SPA**

1	IL COLLEGIO SINDACALE	Art. 2409 bis 3 comma	Nelle società che <ul style="list-style-type: none"> - non sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante - non siano tenute al bilancio consolidato - in regime tradizionale - se previsto dallo statuto
2	REVISORE CONTABILE ISCRITTO NEL REGISTRO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Art. 2409 bis 1 comma art. 2409 quinquiesdecies art. 2409 noviesdecies	Nelle società che <ul style="list-style-type: none"> - non sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante - in regime tradizionale - in regime dualistico - in regime monistico
3	SOCIETA' DI REVISIONE ISCRITTA NEL REGISTRO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Art. 2409 bis 1 comma art. 2409 quinquiesdecies art. 2409 noviesdecies	Nelle società che <ul style="list-style-type: none"> - non sono quotate in mercati regolamentati e diffuse fra il pubblico in misura rilevante - in regime tradizionale - in regime dualistico - in regime monistico
4	SOCIETA' DI REVISIONE ISCRITTA ALBO CONSOB ART. 155 D. LGS. 24/2/1998 N. 58	Art. 2409 bis 2 comma	In tutte le società <ul style="list-style-type: none"> - quotate e non quotate - con o senza obbligo del bilancio consolidato - in regime tradizionale - in regime dualistico - in regime monistico

**IL CONTROLLO CONTABILE
SCELTA DEL SOGGETTO ABILITATO PER LE SPA**

N. Prog.	TIPO DI SOCIETA'	Collegio sindacale Art. 2409 3 comma	Revisore contabile Art. 2409 bis 1 comma	Società di revisione Art. 2409 bis 1 comma	Società di revisione Art. 2409 bis 2 comma
1	REGIME TRADIZIONALE				
1.1	- non quotata - senza obbligo del bilancio consolidato	X	X	X	X
1.2	- non quotata - con obbligo del bilancio consolidato				
	- bilancio d'esercizio		X	X	X
	- bilancio consolidato		X	X	X
1.3	- quotata - senza obbligo di consolidato				X
1.4	- quotata - con obbligo di consolidato				
	- bilancio d'esercizio				X
	- bilancio consolidato				X
2	REGIME DUALISTICO				
2.1	- non quotata - senza obbligo del consolidato		X	X	X
2.2	- non quotata - con obbligo del bilancio consolidato				
	- bilancio d'esercizio		X	X	X
	- bilancio consolidato		X	X	X
2.3	- quotata - senza obbligo di consolidato				X
2.4	- quotata - con obbligo di consolidato				
	- bilancio d'esercizio				X
	- bilancio consolidato				X
3	REGIME MONISTICO				
3.1	- non quotata - senza obbligo del consolidato		X	X	X

3.2	- non quotata				
	- con obbligo del bilancio consolidato				
	- bilancio d'esercizio		X	X	X
	- bilancio consolidato		X	X	X
3.3	- quotata				
	- senza obbligo di consolidato				X
3.4	- quotata				
	- con obbligo di consolidato				
	- bilancio d'esercizio				X
	- bilancio consolidato				X

- (1) Nelle società non quotate è prevista la relazione di cui alla lettera c) 1 comma dell'art. 2409 ter sul bilancio d'esercizio e sul consolidato ove redatto.
- (2) Nelle società quotate o meglio soggette alla disciplina del D.Lgs. 58/98 la relazione sul controllo contabile è ricompresa nella relazione di certificazione del bilancio.

**IL CONTROLLO CONTABILE
NELLE SRL**


N. Prog.	SOCIETA'	Norma rif.	Controllo legale	Controllo contabile	Note
1	<p>Società a responsabilità limitata con</p> <ul style="list-style-type: none"> - capitale inferiore a €120.000 - con due limiti previsti dall'art. 2435 bis inferiori - senza bilancio consolidato 				
	1^ ipotesi	2477 1 comma	//	//	<p>Facoltativo se previsto nell'atto costitutivo</p> <p>Facoltativo se previsto nell'atto costitutivo</p> <p>Facoltativo se previsto nell'atto costitutivo</p>
	2^ ipotesi	2477 1 comma	collegio sindacale	collegio sindacale	
	3^ ipotesi	2477 1 comma	//	revisore contabile	
	4^ ipotesi	2477 1 comma	collegio sindacale	//	
2	<p>Società a responsabilità limitata</p> <ul style="list-style-type: none"> - con capitale superiore a € 120.000 - con due limiti previsti dall'art. 2435 bis superati per due esercizi consecutivi - senza bilancio consolidato 				
	1^ ipotesi	2477 2 e 3 comma	Collegio sindacale	Collegio sindacale	<p>Obbligatorio se l'atto costitutivo non dispone diversamente</p> <p>Se previsto nell'atto costitutivo</p>
	2^ ipotesi	2477 4 comma	Collegio sindacale	- revisore contabile - società di revisione	

3	<p>Società a responsabilità limitata con</p> <ul style="list-style-type: none"> - capitale inferiore di € 120.000 - con due limiti previsti dall'art. 2435 bis inferiore - con obbligo del bilancio consolidato art. 41 D.Lgs. 127/91 <p>1^ ipotesi</p> <p>2^ ipotesi</p>	<p>Art. 41 D.Lgs. 127/91</p> <p>Art. 41 D.Lgs. 127/91 Art. 2477 1 comma</p>	<p>//</p> <p>collegio sindacale facoltativo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - revisore contabile - società di revisione - revisore contabile - società di revisione 	<p>Il collegio sindacale non può svolgere il controllo contabile</p>
4	<p>Società a responsabilità limitata</p> <ul style="list-style-type: none"> - con capitale superiore a € 120.000 - o con due dei limiti previsti dall'art. 2435 bis superati - con obbligo bilancio consolidato art. 41 	<p>Art. 41 D.Lgs. 127/91 Art. 2477 4 comma</p>	<p>Collegio sindacale obbligatorio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - revisore contabile - società di revisione 	<p>Il collegio sindacale non può svolgere il controllo contabile</p>

**SOGGETTI ABILITATI
AL CONTROLLO CONTABILE**

N. Prog.	SOGGETTO ABILITATO	AREA DI ATTIVITA'	PRESCRIZIONI
1	COLLEGIO SINDACALE	<ul style="list-style-type: none"> - Se previsto nello statuto nelle SPA - Facoltativamente e obbligatoriamente nelle SRL non soggette al bilancio consolidato 	<p>Iscrizione nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia</p> <p>Iscrizione nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia</p>
2	REVISORE CONTABILE	<ul style="list-style-type: none"> - nelle SPA - facoltativamente nelle SRL - obbligatoriamente nelle SRL con bilancio consolidato 	Iscrizione nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia
3	SOCIETA' DI REVISIONE ISCRITTA REGISTRO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	<ul style="list-style-type: none"> - nelle SPA - nelle SRL con obbligo del bilancio consolidato 	Società autorizzate all'attività di revisione e iscritte nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia
4	SOCIETA' DI REVISIONE ISCRITTA REGISTRO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E NELL'ALBO SPECIALE TENUTO DALLA CONSOB	<ul style="list-style-type: none"> - nelle SPA - nelle SRL con obbligo del bilancio consolidato - nelle società quotate e sue controllate 	Società autorizzate all'attività di revisione e iscritte nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia e nell'Albo Speciale tenuto dalla CONSOB

FUNZIONI DEL CONTROLLO CONTABILE
(ART. 2409 TER)
ART. 155 D.LGS. 58/1998



(1) Le società sono obbligatoriamente soggette alla certificazione del bilancio art. 156 D.Lgs. 568/98 che ricomprende la relazione sul controllo contabile


**LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE
DELIBERAZIONI DEL CONTROLLO CONTABILE**

LIBRI
SUL
CONTROLLO
CONTABILE

- | | | | | |
|------|--|---|---|--|
| - 1) | COLLEGIO
SINDACALE | Art. 2421
1 comma
5 punto | Viene usato lo stesso libro per il controllo legale | Tenuto a cura del collegio sindacale |
| - 2) | REVISORE
CONTABILE | Art. 2409 ter
3 comma
art. 2421
3 comma | Libro numerato e bollato prima di essere messo in uso | Tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto |
| - 3) | SOCIETA'
REVISIONE
CONTABILE
ISCRITTA
REGISTRO
TENUTO PRESSO
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA | DI Art. 2409 ter
3 comma
art. 2421
3 comma | Libro numerato e bollato prima di essere messo in uso | Tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto |
| - 4) | SOCIETA'
REVISIONE
CONTABILE
ISCRITTA
REGISTRO
TENUTO PRESSO
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
E ALBO SPECIALE
CONSOB | DI Art. 157
D.Lgs. 58/98
TUF | Libro numerato e bollato prima di essere messo in uso | Tenuto a cura della società di revisione presso la sede |

O/S

**VERIFICA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO
LA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITA'
E LA CORRETTA RILEVAZIONE DEI FATTI DI GESTIONE**



IN BASE ALLE NORME DI LEGGE

CORRETTA
RILEVAZIONE
DEI FATTI
AMMINISTRATIVI

1) PER TUTTE LE
SOCIETA' FINO AL
31/12/2004

ART. 2423 E SEG. C.C. INTERPRETATE
E INTEGRATE DAI PRINCIPI
CONTABILI STATUITI
DAL CNDC e CNRC

2) PER TUTTE LE
SOCIETA' DAL
1/01/2005


IN BASE ALLE NORME DI LEGGE ART.
2423 E SEG. C.C. INTERPRETATE E
INTEGRATE DAI PRINCIPI CONTABILI
STATUITI DAL CNDC E CNRC

IN BASE ALLE NORME DI LEGGE ART.
2423 E SEG. C.C. INTERPRETATE E
INTEGRATE DAI PRINCIPI CONTABILI
INTERNAZIONALI (IAS)

3) PER LE SOCIETA'
QUOTATE E SUE
CONTROLLATE
BANCHE E
ASSICURAZIONI
DAL 1/01/2005

IN BASE ALLE NORME DI LEGGE
ART. 2423 E SEG. C.C. INTERPRETATE
E INTEGRATE DAI PRINCIPI
CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)

PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO



CORRETTEZZA NELLA RILEVAZIONE DEI FATTI DI GESTIONE

LA CORRETTEZZA DEL BILANCIO
art. 2423 2° comma

- IL BILANCIO DEVE ESSERE REDATTO CON CHIAREZZA
- E DEVE RAPPRESENTARE IN MODO
 - VERITIERO
 - E CORRETTO
- LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ
- E IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO.

LA CORRETTEZZA
DELLE INFORMAZIONI
art. 2423 3° comma

- SE LE INFORMAZIONI RICHIESTE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE NON SONO SUFFICIENTI A DARE UNA RAPPRESENTAZIONE
- VERITIERA E CORRETTA
- SI DEVONO FORNIRE LE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI NECESSARIE ALLO SCOPO.

LA CORRETTEZZA SOSTANZIALE E
NON FORMALE
art. 2423 4° comma

- SE IN CASI ECCEZIONALI, L'APPLICAZIONE DI UNA DISPOSIZIONE DEGLI ARTICOLI SEGUENTI È INCOMPATIBILE CON LA RAPPRESENTAZIONE
- VERITIERA E CORRETTA
- LA DISPOSIZIONE NON DEVE ESSERE APPLICATA

LA CORRETTEZZA DEL BILANCIO

E' UN CONCETTO RELATIVO DI RISPETTO E OSSERVANZA DELLE NORME DI LEGGE IN MATERIA INTERPRETATE E INTEGRATE DAI PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO APPLICATI.

**PRINCIPI CONTABILI
DI RIFERIMENTO**

- | | | |
|------------------|-------------------------------|--|
| - Nazionali | - Statuiti dal
CNDC e CNRC | - Basati sul
postulato del
costo storico |
| - Internazionali | - Statuiti dal
dall'IASB | - Basati sul
"FAIR VALUE"
valore equo |

I PRINCIPI CONTABILI APPLICATI
art. 2427 1° comma

- SONO QUELLI INDICATI AL PRIMO PUNTO
DELLA NOTA INTEGRATIVA.

**RELATIVITA' DELLA
CORRETTEZZA**
art. 2427 1° comma

- IN RELAZIONE AI PRINCIPI CONTABILI
APPLICATI SI HA UN DISTINTO CONCETTO
DI CORRETTEZZA

**BIUNIVOCITA' DELLA
CORRETTEZZA CON I PRINCIPI
CONTABILI DI RIFERIMENTO**

- LA CORRETTEZZA È IN RELAZIONE ALLA
PUNTUALE APPLICAZIONE DEI PRINCIPI
CONTABILI ASSUNTI OBBLIGATORIAMENTE O
FACOLTATIVAMENTE ASSUNTI QUALE
RIFERIMENTO CON CONTINUITÀ PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO INDICATI IN
NOTA INTEGRATIVA.

MODALITA' OPERATIVE DI SUGGERIMENTO DEL CONTROLLO CONTABILE

1. COLLEGIO SINDACALE

- | | |
|---|---|
| - Principi di comportamento del collegio sindacale. | Controllo legale
Controllo contabile |
| - Principi di comportamento del collegio sindacale nella società di capitali con azioni quotate nei mercati regolamentati. | Controllo legale |
| - Principi di comportamento del collegio sindacale nelle società controllate da società con azioni quotate nei mercati regolamentati. | Controllo legale |

2. REVISORE CONTABILE

- Principi di comportamento del collegio sindacale
- Principi di revisione statuiti dal CNDC

3. SOCIETA' DI REVISIONE

ISCRITTA NEL REGISTRO
TENUTO PRESSO IL MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA

- Principi di revisione statuiti dal CNDC

4. SOCIETA' DI REVISIONE
ISCRITTA NEL REGISTRO
TENUTO PRESSO IL MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA E NELL'ALBO
SPECIALE CONSOB

- Principi di revisione statuiti dal CNDC

RAPPORTO SUL CONTROLLO CONTABILE

1. COLLEGIO SINDACALE

art. 2409 bis 3° comma

- La relazione sul controllo contabile è unica con la relazione dei sindaci di cui all'art. 2429 c.c.

2. REVISORE CONTABILE

art. 2409 ter 1° comma lettera c

- Esprime il giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato ove redatto. La relazione è depositata presso la sede della società a norma dell'art. 2429 c.c. Tale relazione non deve essere depositata presso il registro delle imprese.

3. SOCIETA' DI REVISIONE ISCRITTA NEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

art. 2405 ter 1° comma lettera c

- Esprime il giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato ove redatto. La relazione è depositata presso la sede della società a norma dell'art. 2429 c.c. Tale relazione non deve essere depositata presso il registro delle imprese.

4. SOCIETA' DI REVISIONE
ISCRITTA NEL REGISTRO
TENUTO DAL MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA E
NELL'ALBO SPECIALE CONSOB
art. 156 D.lgs. 24/02/1998 n° 58 TUF

- La relazione sul controllo contabile è unica con la relazione di certificazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato ove redatto ai sensi dell'art. 156 D.lgs. n° 58/98. La relazione è depositata presso la sede della società ai sensi dell'art. 2480 e depositata presso il registro delle imprese.

**CONTENUTO DEL RAPPORTO
SUL CONTROLLO CONTABILE
AL BILANCIO D'ESERCIZIO E
AL BILANCIO CONSOLIDATO**

RIFERIMENTI	-	Principi di comportamento del collegio sindacale	CNDC e CNRC
	-	Relazione di certificazione prevista dai principi di revisione n. 18	CNDC e CNRC
	-	Delibera CONSOB n. del	CONSOB

**CONTENUTO RAPPORTO
AL BILANCIO D'ESERCIZIO
E AL BILANCIO CONSOLIDATO**

- a) titolo della relazione
- b) destinatari della relazione
- c) identificazione della delibera di nomina e del bilancio e della società oggetto di esame e responsabilità del giudizio e non della redazione.
- d) riferimento ai principi utilizzati per il controllo contabile
- e) eccezioni e rilievi
- f) espressione del giudizio sul bilancio
- g) eventuali fatti di rilievo da portare all'attenzione dei soci
- h) data e luogo emissione della relazione
- i) firma del revisore contabile responsabile

ATTESTAZIONI DELLE RELAZIONI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

1. COLLEGIO SINDACALE

art. 2429 2° comma

Controllo legale

- Relazione sui risultati dell'esercizio sociale sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e fare le proposte e osservazioni in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

2. - REVISORE CONTABILE

- SOCIETA' DI REVISIONE

art. 2409 ter 1° comma lettera c

Controllo contabile

- Relazione che esprime un giudizio sul bilancio d'esercizio sul bilancio consolidato ove redatto

RELAZIONI AL
BILANCIO
DEGLI ORGANI DI
CONTROLLO

Controllo legale

- Proposta ai soci per l'approvazione o meno del bilancio d'esercizio

Controllo contabile

- Giudizio professionale sulla correttezza del bilancio d'esercizio e consolidato e sulla completezza dell'informazione

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
SUL CONTROLLO LEGALE**

RIFERIMENTI	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE - per le società quotate - per le società controllate da società quotate - per tutte le altre società	CNDC E CNRC
	ART. 2429 2 comma ART. .2423 4 comma ART. 2426 1 comma punto 5 e 6	CODICE CIVILE

CONTENUTO RELAZIONE
DEL COLLEGIO SINDACALE

- a) titolo della relazione
- b) destinatari della relazione
- c) identificazione del bilancio e sintesi sui risultati sociali patrimoniali economici e finanziari
- d) attività svolta nell'adempimento dei propri doveri con riguardo:
 - art. 2423 4° comma esercizio della deroga prevista da parte degli amministratori
 - art. 2426 1° comma punto 5 e 6 consenso alla iscrizione nell'attivo dei:
 - costi di impianto e ampliamento
 - costi di sviluppo e pubblicità
 - avviamento
 - altre attività previste dal codice civile
 - riferire gli accadimenti e gli esiti
- e) osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione
- f) data e luogo di emissione della relazione
- g) firma di ciascuno dei Sindaci con a fianco indicato il ruolo all'interno del collegio

PROCEDURA PER IL CONTROLLO CONTABILE

1° FASE

**ACQUISIRE LA CONOSCENZA
DELLA SOCIETA' SOGGETTO
DEL CONTROLLO CONTABILE**

- QUESTA FASE È DA CONSIDERARSI PRELIMINARE ED È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ACCETTARE L'INCARICO DI REVISORE
- IN QUESTA FASE OCCORRE IDENTIFICARE IL RISCHIO CHE IL REVISORE ASSUME
- PERTANTO SARANNO ASSUNTE INFORMAZIONI SU:
 - L'ATTIVITÀ, IL MERCATO
 - L'ORGANIZZAZIONE GENERALE
 - L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 - L'ORGANIZZAZIONE INFORMATICA

2° FASE

**VALUTAZIONE DEL CONTROLLO
INTERNO**

1. RILEVARE LE PROCEDURE PIÙ SIGNIFICATIVE AMMINISTRATIVE ESISTENTI PER ES.
 - ACQUISTI
 - MAGAZZINO – PRODUZIONE
 - VENDITE
 - PERSONALE
 - CASSA E BANCHE
2. VALUTARE L'AFFIDABILITÀ DELLE PROCEDURE ESISTENTI
3. INDIVIDUARE I PUNTI FORTI E I PUNTI DEBOLI DELLE PROCEDURE
4. DEFINIRE IL PROGRAMMA DI CONTROLLO DEI CONTI DI BILANCIO IN RELAZIONE AL PUNTO PRECEDENTE

3° FASE

IL CONTROLLO DEI SALDI DI BILANCIO

- IN BASE AL PROGRAMMA DI LAVORO COME SOPRA DEFINITO VENGONO SVOLTI I CONTROLLI PER ACQUISIRE LA RAGIONEVOLE CONSAPEVOLEZZA DEL GIUDIZIO CHE SARÀ ESPRESSO NELLA RELAZIONE AL BILANCIO
- I PRINCIPI DI REVISIONE SONO QUELLI PREVISTI:
 - DAI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE
 - DAI PRINCIPI DI REVISIONE STATUITI DAL CNDC E CNRC
 - IN SINTESI LE TECNICHE DI REVISIONE POSSONO RIASSUMERSI:
 - CONTROLLI A CAMPIONE SULL'UNIVERSO DELLE OPERAZIONI
 - CONTROLLO MEDIANTE OSSERVAZIONE FISICA
 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
 - MAGAZZINO
 - LAVORI IN CORSO
 - PARTECIPAZIONI, TITOLI, CASSA
 - CONTROLLO MEDIANTE CONFERMA DEL SALDO DA PARTE DI TERZI (CLIENTI, FORNITORI, BANCHE, PROFESSIONISTI, ECC.)


4° FASE

ESAME DEI RISULTATI DEL

LAVORO SVOLTO E STESURA
DELLA RELAZIONE SUL
CONTROLLO CONTABILE

- STESURA DELLA RELAZIONE SENZA RILIEVI
OVVERO CON ECCEZIONI O RISERVE O GIUDIZIO
NEGATIVO O IMPOSSIBILITÀ A ESPRIMERE
GIUDIZIO

PROCEDURA PER IL CONTROLLO CONTABILE



VALUTAZIONE DELLA CONTINUITA' AZIENDALE

**PRINCIPI DI REDAZIONE
DEL BILANCIO**
art. 2423 bis 1° comma 1 punto

- La valutazione delle voci..... deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività

**PRESUPPOSTI PER LA
PROSPETTIVA DELLA
CONTINUAZIONE DELLA
ATTIVITA'**

- Principio di revisione n. 21 O/S

**IL CONTROLLO CONTABILE
CON DOCUMENTI E SCRITTURE CONTABILI
CONSERVATE SU SUPPORTO OTTICO
DI IMMAGINI**

**1. CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE
CONTABILI AI FINI CIVILI
art. 2220 c.c.**

Le scritture devono essere conservate per 10 anni dalla data dell'ultima registrazione

- libro giornale
- libro inventari
- scritture ausiliarie
- le fatture, lettere e telegrammi recenti
- le copie delle fatture, lettere e telegrammi spediti
- le scritture e i documenti contabili possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti.

**2. CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE
CONTABILI AI FINI FISCALI
DMEF 23/01/2004**

**LE RIUNIONI DEGLI ORGANI
SOCIETARI CON MEZZI DI
TELECOMUNICAZIONE
NELLE S.P.A.**

1. COLLEGIO SINDACALE

art. 2404 c.c.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.

La riunione può svolgersi se

- lo statuto lo consente
- indicandone le modalità
- anche con mezzi di telecomunicazione

2. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

art. 2388 1° comma

Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione

3. CONSIGLIO DI GESTIONE REGIME DUALISTICO

art. 2409 undecies 2° comma

Rinvio all'art. 2388

4. CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA REGIME DUALISTICO

art. 2409 quater decies

Rinvio all'art. 2388

5. COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

art. 2409 octies decies ultimo comma

Rinvio all'art. 2404

6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REGIME MONISTICO

art. 2409 novies decies

Rinvio all'art. 2388

7. ASSEMBLEE SOCI

art. 2370 ultimo comma

Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza.

FINALITA' DELL'INCARICO SUL CONTROLLO CONTABILE AFFIDATO AL REVISORE

1. OBIETTIVO

ESPRIMERE IL GIUDIZIO PROFESSIONALE SULLA
CORRETTEZZA DEL BILANCIO RISPETTO AI PRINCIPI
CONTABILI APPLICATI


2. PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO APPLICATI

QUELLI ESPOSTI AL PUNTO 1 DELLA NOTA
INTEGRATIVA

3. PRESUPPOSTO PER LA ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO PROFESSIONALE

IL REVISORE NON POTRÀ MAI CONTROLLARE TUTTI
I FATTI AMMINISTRATIVI ACCADUTI E LA LORO
CORRETTA RILEVAZIONE, MA DOVRÀ SVOLGERE
L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN BASE ALLA
VALUTAZIONE SISTEMATICA DEL RISCHIO E
PERVENIRE ALLE CONCLUSIONI DOCUMENTANDO
LA PROPRIA ATTIVITÀ NELLE SINGOLE FASI IN CUI
VIENE PROGRAMMATA L'ATTIVITÀ DI VERIFICA.

**PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE
DELL’AFFIDABILITA’ DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
SULLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE AZIENDALI**



Estratto dal principio di revisione n.

**LE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIETARI
CON MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE
NELLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

- | | | |
|------------------------------------|----------------------|--|
| 1. CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE | ART. 2475
4 COMMA | L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. |
| 2. COLLEGIO SINDACALE | ART. 2477
4 COMMA | Si applicano le disposizioni in tema di società per azioni art. 2404 c.c. |
| 3. ASSEMBLEE SOCI | ART. 2479
3 COMMA | L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. |


**LE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIETARI
CON MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE
NELLE SOCIETA' COOPERATIVE**

- | | | |
|------------------------------------|----------------------|--|
| 1. ASSEMBLEE SOCI | ART. 2538
5 COMMA | L'atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la delibera proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. |
| 2. CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE | ART. 2519
C.C. | Rinvio alle norme sulle società per azioni o a responsabilità limitata per cui all'art. 2388 |
| 3. COLLEGIO SINDACALE | ART. 2519
C.C. | Rinvio alle norme sulle società per azioni e a responsabilità limitata per cui all'art. 2404 c.c. |

LA LETTERA DI ATTESTAZIONI

LA LETTERA DI ATTESTAZIONI	E' PREVISTA DAI PRINCIPI DI REVISIONE STATUITI DAL CNDC E CNRC
CONTENUTO DELLA LETTERA DI ATTESTAZIONI	IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA' ATTESTA CHE: - LA RESPONSABILITA' DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO E' DEGLI AMMINISTRATORI (2423) - CHE IL BILANCIO E' REDATTO IN ARMONIA AI PRINCIPI DI REDAZIONE (2423 BIS) - CHE IL CRITERI DI VALUTAZIONE SONO QUELLI RIPORTATI AL PUNTO 1 DELLA NOTA INTEGRATIVA IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI IVI INDICATI (2426) - CHE TUTTI I DOCUMENTI CONTABILI SONO VERI E REALI (2427) - CHE NON VI SONO STATE LIMITAZIONI O OCCULTAMENTI ALLA ATTIVITA' DEI REVISORI
EFFETTI DELLA LETTERA DI ATTESTAZIONI	- PROVANO LA DILIGENZA DEL REVISORE - NON ESCLUDE LA RESPONSABILITA' DEL REVISORE E NE' LO DISPENSA DALL'ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA FORMAZIONE DEL GIUDIZIO PROFESSIONALE

PROCEDURA PER IL CONTROLLO CONTABILE



**RELAZIONE SUL CONTROLLO CONTABILE
(ART. 156 D.LGS. 58/98 E COMUNICAZIONE CONSOB
N. 99088450 DEL 1/12/1999)**

1. RELAZIONE SENZA RILIEVI
IL RILASCIO DELLA RELAZIONE SENZA RILIEVI SI BASA SU DUE PRESUPPOSTI
 - 1) IL BILANCIO E' REDATTO DAGLI AMMINISTRATORI IN CONFORMITA' ALLE NORME CHE NE DISCIPLINANO I CRITERI DI REDAZIONE
 - 2) IL REVISORE HA SVOLTO INTEGRALMENTE LE VERIFICHE E I CONTROLLI PREVISTI DAI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO RICHIAMATI NELLA RELAZIONE SENZA RILEVARE ECCEZIONI

2. RELAZIONE CON RILIEVI
I RILIEVI DERIVANO DALLE EVIDENZE DELLE VERIFICHE SVOLTE I CUI EFFETTI SIANO GIUDICATI SIGNIFICATIVI RISPETTO AL BILANCIO MA NON COSI' RILEVANTI DA COMPROMETTERNE L'ATTENDIBILITA' NEL SUO COMPLESSO RIGUARDO A
 - 1) MANCANZA DI CONFORMITA' ALLE NORME E AI PRINCIPI CHE REGOLANO IL BILANCIO
 - 2) LIMITAZIONI AL PROCESSO DI REVISIONE O RESTRIZIONI NELLA ACQUISIZIONE DI ELEMENTI PROBATIVI
 - 3) INCERTEZZA SULLA EVOLUZIONE FUTURA DI OPERAZIONI SOCIALI SCONOSCIUTA ANCHE AGLI AMMINISTRATORI

3. RELAZIONE CON GIUDIZIO NEGATIVO
QUALORA I RILIEVI DERIVANTI DALLE STESSE MOTIVAZIONI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE SONO RITENUTE RILEVANTI E PERVASIVE DA RENDERE INATTENDIBILE IL BILANCIO NEL SUO COMPLESSO VIENE ESPRESSO UN GIUDIZIO NEGATIVO

4. RELAZIONE CHE RILEVA QUALORA L'INAFFIDABILITA' DEL SISTEMA
L'IMPOSSIBILITA' A DEI CONTROLLI INTERNI E LE LIMITAZIONI
ESPRIMERE UN GIUDIZIO ALLE PROCEDURE DIREVISIONE SIANO
RILEVANTI DA NON CONSENTIRE
L'ACQUISIZIONE DI SUFFICIENTI ELEMENTI
PER L'ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO
PROFESSIONALE VIENE DICHIARATA
L'IMPOSSIBILITA' A ESPRIMERE UN GIUDIZIO
SUL BILANCIO

1) Conforme alla norma 3.7 dei principi di comportamento del Collegio sindacale
statuiti dal CNDC e CNRC.

RILIEVI E ECCEZIONI DELLE RELAZIONI SUL CONTROLLO CONTABILE

1. RILIEVI SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E SUI CRITERI DI VALUTAZIONE

- Insufficienti ammortamenti
- Capitalizzazione manutenzione ordinaria
- Sopravvalutazione delle partecipazioni
- Mancata svalutazione del magazzino
- Mancata rilevazione delle perdite sui crediti
- Ammortamenti anticipati
- Imputazione a conti economici
- Manutenzione straordinaria
- Sottostima rimanenze
- Insufficiente informazione in nota integrativa
- Non rispetto della competenza
- Non rispetto della prudenza
- Non rispetto della continuità
- Non corretta classificazione delle poste

2. RILIEVI SULLE LIMITAZIONI ALLE PROCEDURE DI CONTROLLO

In relazione ai principi di revisione o comportamento le limitazioni possono riguardare:

- Impossibilità ad eseguire i controlli fisici
 - Inventari in quanto l'incarico è stato affidato dopo la chiusura dell'esercizio
- Macchine e attrezzature di cantieri operativi in paesi a ristretta circolazione
- Impedimento a richiedere conferme dirette a terzi
- La indisponibilità ad adeguare gli onorari in caso di controllo interno inaffidabile che richiede maggiori controlli
- Ecc.

3. RILIEVI SUI
CASI DI
INCERTEZZA

- Molti sono i casi di incertezza alla chiusura dell'esercizio di cui gli stessi amministratori non hanno sufficienti informazioni per accertare nel fondo rischi e oneri lo stanziamento necessario
 - Il contenzioso tributario
 - Tutto l'altro contenzioso
 - I claim e le riserve sui lavori in corso
 - L'evoluzione di alcune operazioni aziendali quali le sorti del cliente o fornitore unico
 - Ecc.

IL PROGRAMMA DI LAVORO

PRINCIPIO DI REVISIONE

- Il programma di lavoro è lo strumento di pianificazione della revisione contabile
- La predisposizione è libera in relazione al grado di affidabilità del sistema di controllo interno e alla valutazione del rischio
 - Programmi con campioni contenuti di verifiche da svolgere
 - Programmi con campioni estesi di verifiche da svolgere
 - Programmi con verifiche specifiche di casi particolari

GLI ELEMENTI ESSENZIALI DI UN PROGRAMMA DI LAVORO GENERALE

1. PREMESSA CONOSCITIVA

- 1.1) Inquadramento dell'impresa
 - Settore di attività
 - Struttura organizzativa
 - Brevi cenni storici
 - Area di mercato, quota maggiori concorrenti
- 1.2) Inquadramento contabile
 - Affidabilità controlli interni
 - Budget e conti previsionali
 - Comparazione dei risultati ultimi 5 esercizi
 - Principi contabili applicati
 - Sistema informativo
 - Particolarità del sistema contabile

2. INCARICO ACQUISITO

- Revisione contabile (art. 2405 bis) bilancio d'esercizio
- Revisione contabile (art. 2405 bis) e certificazione bilancio d'esercizio facoltativo
- Revisione contabile bilancio d'esercizio e certificazione contabile obbligatoria (art. 156)
- Revisione contabile bilancio consolidato (art. 2409 bis)
- Revisione contabile e certificazione B.C. bilancio facoltativa
- Revisione contabile bilancio consolidato e certificazione obbligatoria (art. 15)

3. PROGRAMMA DI LAVORO

- Identificazione programmi e campioni delle aree definite a rischio
- Identificazione programmi e campioni per le aree non ritenute a rischio
- Rilevazioni fisiche
 - Magazzino
 - Lavori in corso
 - Immobilizzazioni materiali
 - Immobili
- Conferme saldi da terzi
 - Clienti
 - Fornitori
 - Rappresentanti
 - Professionisti
 - Banche
 - Finanziarie
 - Ecc.
- Assistenza di specialisti terzi
 - Attuari
 - Fiscalisti
 - Informatici
 - Ecc.
- Documenti da ottenere
 - Contratti
 - Atti societari
 - Ecc.

4. GRUPPO DI LAVORO E PIANIFICAZIONE

- Ripartizione del lavoro fra gli assistenti
- Date degli interventi
- Ecc.

**EFFETTI
DELLA RELAZIONE SUL
CONTROLLO CONTABILE
AL BILANCIO D'ESERCIZIO
SENZA RILIEVI
(ART. 2434 bis)**

BILANCIO CON
RELAZIONE DEL
REVISORE
CONTABILE
SENZA RILIEVI

art. 2434 bis
2° comma c.c.

L'AZIONE DI IMPUGNAZIONE PUÒ
ESSERE ESERCITATA DA TANTI SOCI
CHE RAPPRESENTANO ALMENO IL 5%
DEL CAPITALE SOCIALE

BILANCIO CON
RELAZIONE CON
RILIEVI, GIUDIZIO
NEGATIVO,
O SENZA GIUDIZIO

art. 2377
2° comma

Le deliberazioni che non sono prese in
conformità alla legge e allo statuto possono
essere impugnate:
- Da soci assenti, dissenzienti o astenuti
- Dagli amministratori
- Dal consiglio di sorveglianza
- Dal collegio sindacale

RELAZIONE
SENZA RILIEVI

3 PARAGRAFI
- IL TERZO CONTIENE IL GIUDIZIO SENZA ECCEZIONI
4 PARAGRAFI
- DI CUI IL QUARTO CONTENENTE SOLO
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SU FATTI DI RILIEVI

RELAZIONE
CON RILIEVI

4 O 5 PARAGRAFI
IL TERZO CONTIENE
- ECCEZIONI RILIEVI RISERVE
IL QUARTO IL GIUDIZIO CON ECCEZIONE DI QUANTO
INDICATO AL TERZO PARAGRAFO

RELAZIONE CON
GIUDIZIO NEGATIVO

4 PARAGRAFI
IL TERZO CONTIENE LE ECCEZIONI I RILIEVI E LE
RISERVE
IL QUARTO IL GIUDIZIO NEGATIVO

RELAZIONE CON
L'IMPOSSIBILITA' DI
ESPRIMERE UN
GIUDIZIO SUL
BILANCIO

4 PARAGRAFI
IL TERZO CONTIENE LE ECCEZIONI LE LIMITAZIONI LE
INCERTEZZE
IL QUARTO L'IMPOSSIBILITA' A ESPRIMERE UN
GIUDIZIO PROFESSIONALE SUL BILANCIO

LA RELAZIONE SUL CONTROLLO CONTABILE AL BILANCIO CONSOLIDATO

RELAZIONE SUL CONTROLLO CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 2409 ter c.c DEL BILANCIO CONSOLIDATO CHIUSO AL 31/12..... DELLA SOCIETA'

Ai soci
della.....

1) Identificazione del bilancio oggetto di revisione contabile

In esecuzione dell'incarico conferitoci/mi con delibera dell'assemblea del.....ho/abbiamo eseguito la revisione contabile del bilancio consolidato della società.....chiuso al 31/12.....allegato

La responsabilità della redazione del bilancio consolidato ai sensi art. 29 d.lgs. 127/91 compete agli amministratori.

2) Modalità di svolgimento del controllo contabile

L'esame è stato condotto in base alle funzioni stabilite alle lettere a e b dell'art. 2409 ter c.c. applicando alle procedure di revisione necessarie stabilite dal CNDC e CNRC nei principi di revisione contabile/comportamento del collegio sindacale.

In conformità a detti principi la revisione è stata pianificata e svolta al fine di accertare se il bilancio consolidato corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti ed è conforme alle norme che lo disciplinano.

Il procedimento di revisione ha incluso anche l'esame delle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento il cui controllo contabile è stato eseguito da me/noi su tutte/la parte prevalente/da terzi ai sensi di legge.

3) Eccezioni e rilievi

4) Opinione professionale sul bilancio consolidato

A mio/nostro giudizio il bilancio consolidato della società.....chiuso al.....è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.

5) Fatti di rilievo e informativa supplementare

Il revisore
()

..... il .../.../...

LE CARTE DI LAVORO

PRINCIPI DI REVISIONE

IL LAVORO DEL REVISORE CONTABILE DEVE ESSERE DOCUMENTATO ADEGUATAMENTE PER DIMOSTRARE LA DILIGENZA PROFESSIONALE NELLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO ASSUNTO

TECNICA DI DOCUMENTAZIONE

LA TECNICA DI DOCUMENTAZIONE E' FORMALMENTE LIBERA SOSTANZIALMENTE DEVE POTER CONSENTIRE DI RIPERCORRERE IL PROCESSO DI REVISIONE SEGUITO E LE SCELTE ASSUNTE

MODALITA' DI DOCUMENTAZIONE

- IN PRINCIPI DI REVISIONE PREVEDONO LE "CARTE DI LAVORO"
- LA TECNOLOGIA INFORMATICA HA SOSTITUITO IN TUTTO O IN PARTE LE CARTE DI LAVORO
- LA CONSERVAZIONE SU SUPPORTO OTTICO DI IMMAGINI DELLE CARTE DI LAVORO E' SOSTITUITVA LEGALE AI SENSI DPR 445/98

DISTINTINZIONE DELLE CARTE DI LAVORO

- TRADIZIONALE SU CARTA
- FILE PERMANENTE
- FILE DELL'ESERCIZIO
- SU SUPPORTO OTTICO DI IMMAGINI CON INDICIZZAZIONE MULTIPLA
- DATA-ESERCIZIO
- TIPO DOCUMENTO
- ARGOMENTO
- BILANCIO D'ESERCIZIO
- BILANCIO CONSOLIDATO
- ECC.

CONTENUTO DEI FILE PERMANENTE O DEI DOCUMENTI PERMANENTI

- LE CARTE DI LAVORO E I DOCUMENTI "PERMANENTI" SONO QUELLI CHE RAPPRESENTANO LE INFORMAZIONI DI BASE VALIDE PER TUTTA LA DURATA DELL'INCARICO DI REVISIONE CONTABILE

- LE CARTE DI LAVORO PERMANENTI PIU' SIGNIFICATIVE SONO

- INQUADRAMENTO ORGANIZZATIVO E CONTABILE DELLA IMPRESA
- LA DOCUMENTAZIONE SUL CONTROLLO INTERNO E LA SUA AFFIDABILITA'
- I BILANCI DEGLI ULTIMI ESERCIZI COMPLETI
- GLI INDICI PATRIMONIALI FINANZIARI E ECONOMICI
- LA POSIZIONE FISCALE
 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (CONDONI)
 - CONTENZIOSO
 - PERDITE PREGRESSE
 - CONOSOLIDATO FISCALE
- LA POSIZIONE GIURIDICA
 - STATUTO
 - MODIFICHE STATUTARIE
 - GOVERNANCE
 - ORGANI DI CONTROLLO

CONTENUTO DEL FILE ANNUALE DEI DOCUMENTI DELL'ESERCIZIO

LE CARTE DI LAVORO E I DOCUMENTI DELL'ESERCIZIO SONO QUELLI CHE RAPPRESENTANO LA REVISIONE CONTABILE DELL'ESERCIZIO E L'ELEMENTO ESSENZIALE DELLA ESECUZIONE DELL'INCARICO ASSUNTO.

LE CARTE DI LAVORO ANNUALI PIU' SIGNIFICATIVE SONO:

1^ PARTE – PROGRAMMAZIONE GENERALE

- IL PROGRAMMA DELLA REVISIONE
- L'UTILIZZO DEL LAVORO DI ALTRI REVISORI
- I RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANI DI CONTROLLO
- PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI REVISIONE
- BUDGET DEI TEMPI DI LAVORO PER SEZIONE

2^ PARTE – DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO

- DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO PER SEZIONE
 - LISTE DI CONTROLLO APPLICATE
 - RISULTATI OTTENUTI
 - SONDAGGI SVOLTI E CONCLUSIONI RAGGIUNTE
 - COMMENTI SULLA SELEZIONE DEI CAMPIONI
 - DOCUMENTI ESSENZIALI OTTENUTI
 - CARTE DI LAVORO SUGLI INVENTARI FISICI
 - CONFERME DI TERZI E RICONCILIAZIONI CON I DATI CONTABILI
 - ECC.

3^ PARTE – SUPERVISIONE DEL LAVORO SVOLTO

- ELENCO DEI RILIEVI RISULTANTI DALLE SEZIONI DELLE CARTE DI LAVORO SVOLTE
- TRATTAMENTO DEI RILIEVI RISULTANTI DALLE CARTE DI LAVORO

GLI EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

LA NORMA	ART. 2423 BIS 1 COMMA PUNTO 4	Nella redazione del bilancio si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura di questo.
I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI	DOCUMENTO N. 12	Si deve tener conto dei rischi e delle perdite dell'esercizio in corso e di quelli precedenti conosciuti entro la data di approvazione del bilancio.
I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI	DOCUMENTO N. ...	Si deve tener conto dei rischi e delle perdite e dei ricavi dell'esercizio in corso e di quelli precedenti conosciuti fino alla data di approvazione del bilancio.
PRINCIPI DI REVISIONE	DOCUMENTO N.	Deve essere condotta una specifica attività di revisione volta a assicurare che non siano maturate sopravvenienze passive significative a seguito dei criteri di valutazione adottati. Per esempio: <ul style="list-style-type: none">- valutazioni delle rimanenze a costi che sono risultati superiori ai prezzi di vendita;- valutazione dei crediti come esigibili invece incassati per transazione e importi inferiori;- valutazione dei claim e del contenzioso con clienti, fornitori per importi diversi dalla definizione

L'ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI

- IL CONTROLLO CONTABILE E' ATTIVITA' AVVIATA NELLA FORMA IN COMMENTO CON NORME DI RIFERIMENTO ANCORA DI CARATTERE GENERALE
- PRINCIPI DI RIFERIMENTO I PRINCIPI DI RIFERIMENTO NON SONO DEFINITI SOLO LA CONSOB PER LE SOCIETA' QUOTATE IN BORSA E SUE CONTROLLATE HA RACCOMANDATO I PRINCIPI DI REVISIONE STATUTI DAL CNDC E CNRC
- RESPONSABILITA' DEL REVISORE CONTABILE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE L'ART. 2409 SEXIES DISPONE CHE I SOGGETTI INCARICATI DEL CONTROLLO CONTABILE SONO SOTTOPOSTI ALLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 2407 E SONO RESPONSABILI NEI CONFRONTI
 - DELLA SOCIETA'
 - DEI SOCI
 - DEI TERZIPER I DANNI DERIVANTI DALL'INADEMPIMENTO AI LORO DOVERI
- RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA' DI REVISIONE NEL CASO DI SOCIETA' DI REVISIONE I SOGGETTI CHE HANNO EFFETTUATO IL CONTROLLO CONTABILE SONO RESPONSABILI IN SOLIDO CON LA SOCIETA' MEDESIMA
- LIMITI DELLA RESPONSABILITA' NON VI E' NESSUN LIMITE ALLA RESPONSABILITA' DEI REVISORI CONTABILI
- SOLIDARIETA' CON GLI AMMINISTRATORI OGNI SOCIETA' CHE FALLISCE SI PORTA DIETRO LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E LA SOLIDARIETA' DEI REVISORI CONTABILI E DEL COLLEGIO SINDACALE
- LA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' PROFESSIONALI E' NECESSARIO ASSICURARI FINO A QUANDO SARA' POSSIBILE

**BOZZA DI LETTERA
DI RAPPRESENTANZA O ATTESTAZIONE**

**RELAZIONE SUL CONTROLLO CONTABILE
AL BIALNCIO D'ESERCIZIO**

**RELAZIONE SUL CONTROLLO CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 2409 TER C.C.
DEL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/XX
DELLA SOCIETA'**

Ai soci
della

- 1) Identificazione del bilancio oggetto di revisione contabile
In esecuzione dell'incarico conferitoci/mi con delibera dell'assemblea del ho/abbiamo eseguito la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società chiuso al 31/12/XX allegato. La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 2423 c.c. compete agli amministratori.
- 2) Modalità di svolgimento del controllo contabile
L'esame è stato condotto in base alle funzioni stabilite alle lettere a) e b) dell'art. 2409 ter c.c. applicando le procedure di revisione necessarie stabilite dal CNDC e CNRC nei principi di revisione contabile/comportamento del collegio sindacale.
In conformità a detti principi la revisione è stata pianificata e svolta al fine di accertare se il bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti ed è conforme alle norme che lo disciplinano.
Il procedimento di revisione ha incluso nel corso dell'esercizio e con periodicità trimestrale la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione e la ragionevolezza delle stime eseguiti dagli amministratori.
- 3) Eccezioni e rilievi

4) Opinione professionale sul bilancio d'esercizio

A mio/nostro giudizio il bilancio d'esercizio della società chiuso al è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.

5) Fatti di rilievo e informativa supplementare

Il revisore
(.....)

.....il .../.../...

I FATTI CENSURABILI

ART. 2409
SEPTIES

IL COLLEGIO SINDACALE E I SOGGETTI
INCARICATI DEL CONTROLLO CONTABILE SI
SCAMBIANO TEMPESTIVAMENTE LE
INFORMAZIONI RILEVANTI PER L'ESPLETAMENTO
DEI RISPETTIVI COMPITI

ART. 2409

SE VI E' FONDATA SOSPETTO CHE GLI
AMMINISTRATORI IN VIOLAZIONE DEI LORO
DOVERI
I PROVVEDIMENTI DI QUESTO ARTICOLO
POSSONO ESSERE ADOTTATI ANCHE SU
RICHIESTA DEL COLLEGIO SINDACALE

LA CONSOB

RILIEVI E ECCEZIONI

1) DEVIAZIONI DALLA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO

1.1 RIMANENZE

1.1.1 MANCATA SVALUTAZIONE PER MATERIE E MERCI A LENTA ROTAZIONE O OBSOLETE

1.1.2 CAMBIO DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE DALLA CONFIGURAZIONE LIFO A COSTO MEDIO PONDERATO SENZA RILEVARNE L'EFFETTO SUL CONTO ECONOMICO

1.1.3 VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE A COSTO EFFETTIVO SOSTENUTO SUPERIORE A QUELLO DI MERCATO

1.1.4 VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE A COSTO STORICO (LIFO) SENZA RILEVARE IN NOTA INTEGRATIVA LA RISERVA OCCULTA ACCUMULATA ALL'INIZIO E ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

1.2 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

1.2.1 VALUTAZIONE A COSTI EFFETTIVI SOSTENUTI SENZA LA SVALUTAZIONE DELLA DIFFERENZA FRA I COSTI STIMATI A FINIRE SE SUPERIORI RISPETTO AI CORRISPETTIVI DI CONTRATTO DELLA FRAZIONE A FINIRE

I lavori in corso su ordinazione sono stati iscritti fra le rimanenze finali in base ai costi effettivamente sostenuti corrispondenti al 60% del valore contrattuale sulla base del budget della commessa i costi a finire sono stimati nella stessa misura di quelli già sostenuti per cui al termine del lavoro si genererà una perdita del 20% dell'importo contrattuale. Tale perdita già maturata in armonia ai principi contabili di riferimento pari a € doveva essere iscritta nel conto economico dell'esercizio. Per cui gli effetti

1.2.2 ERRORE DI CALCOLO DEI COSTI GENERALI DI PRODUZIONE (MAGGIORI COSTI)

Nel computo dei costi effettivi sostenuti dei lavori in corso su ordinazione. Fra le spese generali di produzione sono state inclusi anche quote di oneri amministrativi e le spese generali qualora tali spese non fossero state conteggiate come previsto dai principi sarebbe risultato inferiore di €..... al lordo dell'effetto fiscale.

1.2.3 ERRORE DI CALCOLO DEI COSTI GENERALI DI PRODUZIONE (MINORI COSTI)

Nel computo dei costi effettivi sostenuti dei lavori in corso su ordinazione sono stati computati solo i costi diretti di commessa senza aggiungere le spese generali di produzione quali assicurazione cantiere, trasporti, ammortamenti, ecc. qualora tali costi fossero stati imputati alla commessa come previsto dai principi contabili di riferimento l'importo delle rimanenze sarebbe risultato superiore di €..... al lordo dell'effetto fiscale.

1.3 VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI A COSTO STORICO IN PRESENZA DI PERDITE DELLA PARTECIPATA

Gli amministratori delle partecipazioni a costo storico in presenza valutano la partecipazione nella società XY al costo storico d'acquisto nel presupposto che le perdite subite dalla società non incidono sul valore della stessa in quanto compensato dall'avviamento.

Qualora la società avesse valutato la partecipazione col metodo del patrimonio netto il valore della partecipazione sarebbe stato svalutata di €.....

1.4 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1.4.1 COSTI DI RICERCA E SVILUPPO

Come indicato nella nota integrativa gli amministratori hanno capitalizzato nell'esercizio costi per ricerca e sviluppo €..... nel presupposto del recupero di tali costi negli esercizi futuri. Tali costi effettivamente sostenuti afferiscano prevalentemente alla ricerca di base e pertanto non è dimostrabile con certezza il legame diretto fra i ricavi futuri e tali costi, qualora gli stessi fossero stati imputati al conto economico come previsto dai principi contabili di riferimento il risultato economico dell'esercizio sarebbe risultato inferiore di €..... al lordo dell'effetto fiscale.

1.4.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI

Come indicato nella nota integrativa i costi di ristrutturazione e riadattamento degli uffici direzionali in locazione per 6 anni sono stati capitalizzati fra le spese d'impianto. L'ammortamento di tali spese è stato previsto in 6 anni pari alla durata contrattuale. Tuttavia nel piano pluriennale aziendale è prevista la delocalizzazione nel primo triennio per cui l'ammortamento di tali costi in base ai principi contabili di riferimento deve essere computato in 3 esercizi.

1.4.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPITALIZZATA

Come indicato nella nota integrativa sono stati capitalizzati costi di manutenzione straordinaria eseguita in economica sugli impianti in locazione finanziaria. Tali costi vengono ammortizzati in 5 anni.

I costi capitalizzati sono inerenti a costi di manutenzione ordinaria e riparazione degli impianti per cui in base ai principi contabili di riferimento devono essere imputati a conto economico.

A conto economico sono stati imputati canoni di locazione finanziaria per €..... Che come risulta dalla nota integrativa sono superiori all'eventuale ammortamento qualora il contratto di leasing fosse considerato sotto l'aspetto sostanziale anziché formale.

Pertanto nel conto economico dell'esercizio risultano

a) Minori costi di manutenzione per €	+
b) Maggiori costi per godimento beni di terzi per €	-

	=====

1.5 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1.5.1 AMMORTAMENTI NON DI COMPETENZA

Come indicato in nota integrativa la società ha imputato l'ammortamento al 50% dell'aliquota fiscale anche sul nuovo impianto di imbottigliamento entrato in funzionamento nei primi mesi dell'anno successivo, qualora l'ammortamento del nuovo impianto fosse stato avviato, come previsto dai principi contabili di riferimento, dall'esercizio in cui è entrato in funzionamento, il risultato economico sarebbe risultato superiore di €..... al lordo dell'effetto fiscale.

1.5.2 AMMORTAMENTI INADEGUATI

Come indicato nella nota integrativa gli ammortamenti imputati al conto economico dell'esercizio sono stati ridotti al 50% delle aliquote fiscali degli amministratori sulla base del fatto che gli ammortamenti degli esercizi decorsi abbiano ridotto il valore dei beni strumentali ad di sotto del loro valore di residua utilità, qualora il criterio di valutazione fosse stato applicato con continuità e in base alla sistematica applicazione del piano di ammortamento, come previsto dai principi contabili di riferimento, il risultato economico dell'esercizio sarebbe risultato inferiore di € al lordo dell'effetto fiscale.

1.5.3 BENI STRUMENTALI IN LEASING

Come indicato in nota integrativa i canoni dei beni in locazione finanziaria vengono integralmente imputati al conto economico e tale costo risulta superiore all'ammortamento e agli oneri finanziari imputabili al conto economico di € Qualora si considerasse il contratto di leasing sotto l'aspetto sostanziale cioè quale acquisto di bene strumentale con pagamento dilazionato. Pertanto il risultato economico di €..... al lordo dell'effetto fiscale.

1.5.4 BENI STRUMENTALI INFERIORI A € 516

Come indicato nella nota integrativa i beni strumentali acquisiti nell'esercizio di importo inferiore a 516 vengono imputati integralmente al conto economico quale attrezzatura minuta. Nell'esercizio sono stati acquistati e spesi beni strumentali di cui sopra per € Qualora detti cespiti fossero stati capitalizzati e ammortizzati in base alla loro vita utile il conto economico dell'esercizio avrebbe rilevato un risultato superiore di €..... al lordo dell'effetto fiscale.

1.6 CREDITI VERSO CLIENTI

1.6.1 SOTTOSTIMA DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Come indicato in nota integrativa i crediti vengono svalutati per riportare il valore nominale a quello di presumibile realizzazione. Nell'esercizio è stato accantonato lo 0,5% del valore dei crediti al fondo svalutazione. Dall'analisi dei crediti in contestazione e di quelli scaduti risulta che il fondo svalutazione accumulato sia sottostimato di circa €.....

1.6.2 EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL BILANCIO

Come indicato in nota integrativa i crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzazione.

Nei primi mesi dell'esercizio successivo è stata definita una transazione con un cliente che ha determinato una perdita non coperta dal fondo svalutazione crediti, qualora tale perdita di € fosse stata iscritta nel conto economico come previsto dai principi contabili di riferimento il risultato economico dell'esercizio sarebbe risultato inferiore di €..... al lordo dell'effetto fiscale.

1.7.1 ISCRIZIONE DI RICAVI O PROVENTI ANTICIPATI

Come indicato nella nota integrativa è stato iscritta nel conto economico la plusvalenza di €..... Derivante dal compromesso stipulato per la dismissione del vecchio fabbricato industriale di Il contratto di vendita è previsto che sia stipulato entro il 31/12/XX pertanto qualora la plusvalenza fosse stata rilevata nell'esercizio di stipula del contratto notarile come previsto dai principi contabili di riferimento il conto economico avrebbe rilevato un risultato inferiore di €..... al lordo del relativo effetto fiscale.

1.8.1 ERRORE DI CLASSIFICAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO

La società rileva le ricevute bancarie emesse a fronte delle fatture di vendita presentate in banca per l'anticipo al s.b.f. fra i crediti v/banche e azzerando i crediti v/clienti.

Nel bilancio chiuso al 31/12/XX il saldo crediti v/clienti risulta ridotto di € e il saldo disponibilità v/banche risulta superiore di analogo importo.

2) RILIEVI IN MERITO ALLA LIMITAZIONI

2.1 INCARICO AFFIDATO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Poiché l'incarico di revisore contabile ci/mi è stato affidato dopo la chiusura dell'esercizio non abbiamo potuto partecipare alle operazioni inventariali alla chiusura dell'esercizio, le procedure alternative poste in essere non sono idonee a ricostruire le giacenze dei prodotti in corso di lavorazione dato il sistema amministrativo in essere.

2.2 LIMITAZIONE ALLA CIRCOLARIZZAZIONE

A seguito di richiesta degli amministratori non sono state richieste conformi saldi ai clienti esteri del per i quali sono iscritti crediti per forniture pari al ...% del totale.

3.1 LIMITAZIONE PER ATTIVITA' ESERCITATE IN PAESI NON ACCESSIBILI

La società opera in paesi nei quali sono incorso conflitti sociali verso i quali in bilancio risultano iscritti fra le immobilizzazione materiali €..... Crediti v/committenti €..... Lo smobilizzo di tali poste è legato agli esiti dei conflitti in corso.

3. INCERTEZZE

3.1 CONTENZIOSO FISCALE

La società ha ricevuto nell'esercizio 20XX accertamenti tributari per gli esercizi non ancora aperti per imposte e sanzioni pari a €_____

Gli amministratori ritengono tali accertamenti infondati pertanto non hanno effettuato accantonamenti al fondo rischi e oneri e hanno proposto ricorso alla Commissione Tributaria di _____. Gli esiti di tale contenzioso sono al momento non stimabili.

3.2 CONTENZIOSO LEGALE

La società a seguito della controversia insorta sulla determinazione dei corrispettivi da riconoscere alla impresa appaltatrice dei lavori di realizzazione del nuovo stabilimento è risultata soccombente nell'arbitrato posto in essere come da contratto per €_____.

I legali della società ci hanno confermato che proporranno ricorso alla magistratura ordinaria nei tempi di legge. Gli amministratori nel bilancio chiuso al 31/12/20XX hanno accantonato al fondo rischi e oneri 1/3 dell'importo del lodo.

3.3 RISULTATI ECONOMICI TALI DA NON GARANTIRE LA CONTINUITA' AZIENDALE

La società ha chiuso l'esercizio al 31/12/20XX con un sostanziale pareggio economico mentre la situazione finanziaria rimane ancora tesa a seguito degli investimenti effettuati per il rinnovo degli impianti.

Qualora, come da piano triennale nei prossimi esercizi, i risultati economici non siano positivi è necessario un intervento finanziario da parte dei soci per garantire la continuità aziendale.

3.4 RISULTATI ECONOMICI NEGATIVI CHE NON GARANTISCONO LA CONTINUITA' ECONOMICA

La società ha chiuso l'esercizio al 31/12/20XX con una ulteriore perdita di € _____ che assommata alle perdite degli esercizi precedenti risultano da coprire € _____.

Poiché dai piani di ristrutturazione non è prevista la possibilità di ritorno della società a risultati economici positivi la continuità aziendale può essere garantita solo attraverso l'immissione di ulteriori mezzi finanziari da parte dei soci.

3.5 RISULTATI ECONOMICI NEGATIVI CHE INTACCANO IL CAPITALE SOCIALE OLTRE 1/3 ART. 2446 C.C.

L'esercizio al 31/12/20XX chiude con una perdita di € _____. Tale perdita come indicato nella relazione sulla gestione da parte degli amministratori riduce il capitale sociale oltre un terzo dello stesso e pertanto risultano applicabili le disposizioni di cui all'art. 2446 c.c.

Pertanto la continuità aziendale risulta garantita nell'ipotesi di ottenimento di risultati economici positivi nell'esercizio successivo o dalla immissione di ulteriori mezzi finanziari da parte dei soci.

3.6 RISULTATI ECONOMICI NEGATIVI CHE RIDUCONO IL CAPITALE SOTTO IL MINIMO LEGALE ART. 2447 C.C.

L'esercizio al 31/12/20XX chiude con una perdita che come indicato nella relazione sulla gestione da parte degli amministratori riduce il capitale sociale oltre il minimo legale previsto dall'art. 2327 c.c. per cui ricorrono gli adempimenti dell'art. 2447 c.c.

La continuità aziendale risulta garantita solo con l'immissione di nuovi mezzi finanziari da parte dei soci da deliberare nella prossima assemblea.

3.7 RISULTATO ECONOMICO NEGATIVO CHE HA DETERMINATO UN DEFICIT PATRIMONIALE

L'esercizio al 31/12/20XX chiude con una perdita superiore di € _____ al patrimonio netto per cui si è generato un deficit patrimoniale.

Poiché sono già trascorsi alcuni mesi dalla chiusura dell'esercizio e i soci non hanno provveduto a sottoscrivere e versare l'aumento di capitale deliberato il _____ si ritiene/ritengo che non sussistano più le condizioni di normale funzionamento di una impresa in continuità aziendale pertanto il bilancio presentato sulla base di tali presupposti dagli amministratori non sia veritiero e corretto.

3.8 SITUAZIONE DI ILLIQUIDITA' E PESANTEZZA FINANZIARIA

Nel bilancio chiuso al 31/12/20XX sono iscritte nel passivo debiti v/erario e verso enti previdenziali per €_____ pari ai contributi e ritenute erariali e previdenziali trattenute ai dipendenti e a carico dell'azienda degli ultimi 24 mesi.

Nell'importo suddetto non sono inclusi gli interessi passivi e le penalità.

Tale indebitamento deriva dalla situazione di illiquidità in cui la società si è venuta a trovare a seguito degli investimenti effettuati negli esercizi decorsi.

La continuità aziendale risulta garantita solo con il mantenimento delle linee finanziarie accordate dalle banche e dalla immissione di nuovi mezzi finanziari da parte dei soci come deliberato dall'assemblea del _____.

**AREA DI RISCHIO
PER LA CONTINUITA' AZIENDALE**

GRAFICO

GRAFICO

**STIMA DEI TEMPI NECESSARI PER IL CONTROLLO CONTABILE
DI SOCIETA' COMMERCIALI, INDUSTRIALI E DI SERVIZI**

VALORE DELLA PRODUZIONE	STIMA DEI TOTALI PER ESERCIZIO
Fino a 2 milioni di €	Da 20 a 40 ore
Da 2 a 4 milioni di €	Da 30 a 50 ore
Da 4 a 8 milioni di €	Da 40 a 80 ore
Da 8 a 15 milioni di €	Da 50 a 100 ore
Da 15 a 30 milioni di €	Da 60 a 120 ore
Da 30 a 50 milioni di €	Da 90 a 180 ore
Da 50 a 100 milioni di €	Da 120 a 240 ore
Oltre 100 milioni	Da 200 ore e più

- 1) Il controllo contabile prevede almeno 4 visite trimestrali
- 2) In caso di certificazione del bilancio facoltativa o obbligatoria due visite sono assorbite dalla attività per la certificazione in quanto le due attività si sovrappongono in larga misura.

REMUNERAZIONE DEL REVISORE CONTABILE

COLLEGIO
SINDACALE

- a) SOLO CONTROLLO LEGALE - SONO DOVUTI I COMPENSI DI CUI ALL'ART. 37 DELLA TARIFFA PROFES.
- b) CONTROLLO LEGALE E CONTABILE ART. 2409 BIS - SONO DOVUTI I COMPENSI DI CUI ALL'ART. 37 MAGGIORATI FINO AL 100% DEGLI ONORARI DELLE LETTERE a) E b)
- OVVERO SONO DOVUTI I COMPENSI DI CUI ALL'ART. 37 MAGGIORATI DEL COMPENSO ORARIO PRECONCORDATO DI CUI ALL'ART. 24 DELLA T.P. IN BASE ALLE ORE IMPIEGATE PER LA REVISIONE CONTABILE

REVISIONE
CONTABILE

*

- AL REVISORE CONTABILE SPETTA IL COMPENSO DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA PRECONCORDATO IN BASE ALLE ORE STIMATE PER IL CONTROLLO CONTABILE AI SENSI ART. 32 T.P. DOTTORI COMMERCIALI E VALORIZZATE AI SENSI ART. 24 T.P.

SOCIETA' DI
REVISIONE
SOLO CONTROLLO
CONTABILE

*

- DETERMINATO DALL'ASSEMBLEA AL MOMENTO DELLA NOMINA IN BASE ALLE ORE STIMATE PER IL CONTROLLO CONTABILE SU PROPOSTA DELLA SOCIETA' DI REVISIONE

SOCIETA' DI
REVISIONE CON LA
CERTIFICAZIONE
DEL BILANCIO
OBBLIGATORIA
COMITATO DI
SORVEGLIANZA

- DETERMINATO DALL'ASSEMBLEA AL MOMENTO DELL'INCARICO IN BASE ALLE ORE STIMATE PER IL CONTROLLO CONTABILE SU PROPOSTA DELLA SOCIETA' DI REVISIONE DISTINTA DAGLI ONORARI PER LA CERTIFICAZIONE

COMPENSI DELIBERATI DALL'ASSEMBLEA CON LE STESSE MODALITA' PREVISTE PER IL COLLEGIO SINDACALE PUNTO a)

PROFESSIONALITA' E DILIGENZA

- 1) Il revisore e la società di revisione ai sensi art. 2409 sexies sono sottoposti alle disposizioni dell'art. 2407 c.c.

- 2) L'art. 2407 prevede che i sindaci, i revisori e la società di revisione devono adempiere i loro doveri con la:
 - professionalità
 - e diligenzerichieste dalla natura dell'incarico.

LA PROFESSIONALITA'

- 1) LA PROFESSIONE DI REVISORE CONTABILE E' DEL TUTTO NUOVA E REGOLAMENTATA DA ORGANISMI DIVERSI, NON ESSENDO ATTUATO L'ART. 13 DEL D. LGS. 88/92, QUALI
 - CNDC
 - CNRC
 - ISTITUTO REVISORI CONTABILI
 - ASSOCIAZIONI DI SOCIETA' DI REVISIONE
 - CONSOB

- 2) GLI ORDINI PROFESSIONALI APPLICANO TARIFFE APPROVATE CON DECRETO MINISTERIALE

- 3) LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI SOCIETA' DI REVISIONE NON POSSONO ADOTTARE POLITICHE ANTITRUST ESSENDO LA ATTIVITA' DI REVISIONE ESERVIZI DA GESTIRSI IN CONCORRENZA

- 4) LA PROFESSIONALITA' DEL REVISORE CONTABILE SI BASA SUI SEGUENTI PRESUPPOSTI:
 - SULLA CAPACITA' TECNICA
 - SULL'ORGANIZZAZIONE
 - SULL'INDIPENDENZA

- 5) LA CAPACITA' TECNICA VIENE GARANTITA
 - DAL TIROCINIO TRIENNALE
 - DAL SUPERAMENTO DELL'ESAMEE PER L'ISCRIZIONE
 - SUCCESSIVAMENTE DALL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
 - NON SI INSEGNA NULLA SI IMPARA E BASTA PER CUI ANCHE IL REVISORE CONTABILE MATURERA' LE SUE ESPERIENZE CON IL TEMPO E LE OPPORTUNITA'

- 6) L'ORGANIZZAZIONE

- LA REVISIONE CONTABILE DEVE ESSERE PIANIFICATA ED ESEGUITA SECONDO UN RAGIONATO PROGRAMMA DI LAVORO
- L'ORGANIZZAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE IN ARMONIA AI PRINCIPI DI REVISIONE DI RIFERIMENT ADOTTATI DEVE DOCUMENTARE IL LAVORO SOVLTO IN MODO TALE DA DIMOSTRARE LA DILIGENZA IMPIEGATA NELLA CONDUZIONE DELL'INCARICO
- IL REVISORE CONTABILE NON E' L'ASSISTENTE O IL CONSULENTE DELLA IMPRESA MA UN PROFESSIONISTA IMPARZIALE E INDIPENDENTE CHE HA L'INCARICO DI ESPRIMERE IL PROPRIO GIUDIZIO SULLA CORRETTEZZA DEL BILANCIO

7) L'INDIPENDENZA

L'INDIPENDENZA PROFESSIONALE VA OLTRE L'INCOMPATIBILITA' PREVISTA DALLA LEGGE E DALLE NORME DI COMPORTAMENTO DEL CNDC CIRC. 15/2004.

IL GIUDIZIO PROFESSIONALE SUL BILANCIO NON DEVE ESSERE INFLUENZATO DA NESSUNA DELLE PARTI INTERESSATE MA RICONDOTTO SOLO AI RISULTTI OTTENUTI DALLA APPLICANDO DEI PRINCIPI DI REVISIONE DI RIFERIMENTO.

E' DIFFICILE ESSERE INDIPENDENTI IN ASSOLUTO NEI GIUDIZI QUANDO TANTE PARTI FRA LORO IN CONFLITTO POSSONO CITARE PER RESPONSABILITA' IL REVISORE CONTABILE

- GLI AMMINISTRATORI
- LA SOCIETA'
- I SOCI DI MAGGIORANZA
- I SOCI DI MINORANZA
- I TERZI CREDITORI
- ECC.

LA VALUTAZIONE SULLA CONTINUITA' AZIENDALE E' E FA PARTE DELLE INCERTEZZE NEL PIU' DELLE VOLTE DELLE SITUAZIONI E IN TALI CIRCOSTANZE IL GIUDIZIO E' DISCREZIONALE IN QUANTO I PRINCIPI DI RIFERIMENTO SONO GENERALI E IL CONFLITTO CON LE PARTI E' NOTEVOLE.

IL GIUDIZIO DEL REVISORE IN TALI CIRCOSTANZE ASSUME LA VALENZA DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'.

IN PROSPETTIVA SARA' NECESSARIO INIBIRE O GRADUARE LA RESPONSABILITA' DEL REVISORE CONTABILE.
SI POTREBBE FAR RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO SPORTIVO COME SEGUE:

- | | |
|------------------------------------|--|
| DOLO | - SANZIONE PENALE PER TRUFFA
- RESPONSABILITA' CIVILE ILLIMITATA
- RADIAZIONE DALL'ALBO |
| COLPA GRAVE | - RESPONSABILITA' CIVILE LIMITATA A UN MULTIPLO DEI CORRISPETTIVI
- 1 CASO – DIFFIDA
- 2 CASO – SOSPENSIONE DALL'ALBO MAX QUINQUENNALE |
| COLPA LIEVE | - 1 CASO – AMMONIMENTO
- 2 CASO – DIFFIDA
- 3 CASO – SOSPENSIONE DALL'ALBO MAX BIENNALE |
| ORGANO DI GIUDIZIO | - PROFESSIONALE, INDIPENDENTE |
| ASSICURAZIONE RISCHI PROFESSIONALI | OBBLIGATORIA CON CONTRATTO STANDARD CON MASSIMALI IN LINEA CON LE SANZIONI E FRANCHIGIA CONSISTENTE |

LA DILIGENZA

1. NELLO SVOLGIMENTO DEL PROPRIO LAVORO IL REVISORE CONTABILE DEVE FARE RIFERIMENTO O ALLE NORME DI COMPORTAMENTO STATUITE PER IL COLLEGIO SINDACALE DAL CNDC E CNRC OVVERO DAI PRINCIPI DI REVISIONE STATUITI SEMPRE DAL CNDC E CNRC

- 2.- LA VALUTAZIONE DELLA AFFIDABILITA' DEL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI
 - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
 - LA STESURA DEL PROGRAMMA DI REVISIONE
 - LE LISTE DI CONTROLLO DA APPLICARE
 - LA SCELTA DEI CAMPIONI DEI TEST
 - ECC.

DEVE ESSERE SEMPRE COERENTE AL PROCESSO LOGICO CHE PORTA IL REVISORE A ESPRIMERE IL GIUDIZIO PROFESSIONALE SUBL BILANCIO

 - MOTIVATO
 - E DOCUMENTATO

3. PER CUI PER OGNI INCARICO VI SARA'
 - FILE SEGRETERIA
 - FILE PERMANENTE
 - FILE ANNUALECARTACEO O DIGITALE

4. LA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA POTRA' ESSERE ISPEZIONATA O RICHIESTA RESA DISPONIBILE DA
 - REVISIONE INTERNA NELLE SOCIETA' DI REVISIONE
 - REVISIONE DA PARTE DI ORGANISMI SOVRAORDINATI (ASSIREVI)
 - CONSOB
 - GUARDIA DI FINANZA IN CASI GIUDIZIARI
 - ECC.

5. L'ART. 2407 PREVEDE CHE IL REVISORE CONTABILE DEVE CONSERVARE IL SEGRETO
 - SUI FATTI
 - SUI DOCUMENTIDI CUI HANNO CONOSCENZA PER RAGIONI DEL LORO UFFICIO

**LA REVISIONE CONTABILE
IN PRESENZA DI DOCUMENTI E SCRITTURE
CONTABILI ARCHIVIAATE SU SUPPORTI OTTICI
SOSTITUTIVI**

PREMESSA NORMATIVA

L'art. 2220 del c.c. fino dal 1994 prevede che le scritture e i documenti contabili possono essere conservati sottoforma di registrazioni su supporti di immagini sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano essere in ogni momento rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti.

Tale opzione in questi 10 anni trascorsi è stata esercitata solo limitatamente dalle imprese a causa di:

- a) in primo luogo la disposizione breve valore solo civile e non fiscale
- b) in secondo luogo la tecnologia disponibile aveva costi aggiuntivi e non sostantivi.

Infatti l'art. 7 bis del D.Lgs. 10/06/1994 n. 357 convertito con modificazioni nella legge 8/08/1994 n. 489 prevede che le disposizioni dell'art. 2220 c.c. si applicano ai fini fiscali in base alle condizioni stabilite in apposito decreto del Ministero delle Finanze.

Il decreto ministeriale è stato emanato dal Ministero dell'Economia e Finanze il 23/01/2004.

Pertanto l'avvio effettivo della conservazione ottica sostitutiva dei documenti e delle scritture contabili sia ai fini civili che fiscali in effetti decorre dal 5/02/2004.

Da tale data chi opta per l'archiviazione sostitutiva può distruggere i documenti cartacei sia ai fini civili che fiscali e non stampare su carta le scritture contabili.

A tale provvedimento è seguito il D.Lgs. 18/02/2004 n. 52 che ha modificato in attuazione della direttiva UE 115/2001 l'art. 21 del DPR 633/72 che consente la emissione, trasmissione, archiviazione, conservazione della fattura elettronica sia da parte del fornitore che del cliente.

In secondo luogo la tecnologia informatica si è notevolmente evoluta sia sull'hardware con macchine e supporti sempre più potenti e con capacità sempre più grandi che nel software rendendo l'archiviazione ottica una opportunità operativa e organizzativa sempre più insostituibile ai fini informativi.

I costi dell'archiviazione ottica si sono così ridotti da essere notevolmente inferiori a quelli dell'archiviazione tradizionale.

Considerate le potenzialità informative e organizzative che questa nuova metodologia consente è indubitabile la sua diffusione graduale nel prossimo futuro.

LA NUOVA METODOLOGIA

Le condizioni essenziali previste dal DM 23/01/2004 per l'archiviazione e conservazione ottica sostitutiva sono:

- il riversamento delle immagini dei documenti e delle scritture contabili su supporto ottico non riscrivibile
- la chiusura del supporto ottico con
 - firma digitale
 - marca temporalecon cadenza
 - 15 giorni per le fatture attive e passive
 - annuale per gli altri documenti e scritture contabili
- la chiusura dei supporti ottici con firma digitale e marca temporale deve intendersi
 - entro 60 giorni dalla fine di ciascuna quindicina per le fatture
 - entro un mese dalla scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi modello unico dell'anno di riferimento e cioè entro il mese di novembre successivo alle scritture e documenti contabili contenuti dal supporto ottico di conservazione.

Da quanto sopra si ha:

FATTURE | _____ | 28/02
|-----|

Entro il 28/02 dell'anno successivo tutti i supporti ottici sono chiusi e immodificabili.

ALTRI | _____ | 30/11
DOCUMENTI |-----|
CONTABILI
E SCRITTURE
CONTABILI

I supporti possono essere chiusi con la firma digitale e la marca temporale fra al 30/11 successivo.

Tale data è successiva alla approvazione del bilancio di solito 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

Il revisore contabile ai sensi dell'art. 2409 ter deve verificare che il bilancio di esercizio e ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondano alle risultanze delle scritture contabili.

Pertanto il revisore contabile alla data delle sue verifiche troverà il libro giornale e l'inventario ancora archiviato su supporti ottici non formalmente chiusi con la firma digitale e la marca temporale da parte del responsabile addetto.

Ai fini del rilascio della relazione è necessario che il revisore contabile verifichi che il libro giornale e il libro inventari siano riversati su un supporto ottico non riscrivibile e chiuso con la firma digitale e la marca temporale.

Poiché i dati della firma digitale e della marca temporale verranno comunicati alla Agenzia delle Imposte solo successivamente entro un mese dalla data di presentazione della dichiarazione MODELLO UNICO il revisore in carica dovrà controllare che i dati dai supporti ottici sostitutivi siano quelli presi a base per le operazioni di revisione contabile.

**LE RIUNIONI PER VIA TELEMATICA
NELLE SRL**

- ART. 2479
3 COMMA
- L'ATTO COSTITUTIVO PUO' PREVEDERE CHE LE DECISIONI DEI SOCI SIANO ADOTTATE MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O SULLA BASE DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO.
IN TAL CASO DAI DOCUMENTI SOTTOSCRITTI DAI SOCI DEVONO RISULTARE CON CHIAREZZA L'ARGOMENTO OGGETTO DELLA DECISIONE ED IL CONSENSO ALLA STESSA
- ART. 2475
4 COMMA
- QUALORA SIA COSTITUITO UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, L'ATTO COSTITUTIVO PUO' PREVEDERE CHE LE DECISIONI SIANO ADOTTATE MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O SULLA BASE DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO.
IN TAL CASO DAI DOCUMENTI SOTTOSCRITTI DAGLI AMMINISTRATORI DEVONO RISULTARE CON CHIAREZZA L'ARGOMENTO OGGETTO DELLA DECISIONE ED IL CONSENSO DELLA STESSA
- ART. 2477
4 COMMA
- IN IPOTESI DI PRESENZA DEL COLLEGIO SINDACALE PER OBBLIGO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI IN TEMA DI SOCIETA' PER AZIONI
 - L'ART. 2404 PREVEDE CHE LE RIUNIONI DEL COLLEGIO POSSONO SVOLGERSI
 - SE LO STATUTO LO CONSENTE
 - INDICANDONE LE MODALITA'
 - ANCHE CON MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

INDICE

- 1) PREMESSA
 - L'EVOLUZIONE
 - I TEMPI
 - LA CONCORRENZA
 - LA RIDUZIONE DEI COSTI
 - LA TECNOLOGIA
 - SEMPRE PIU' AVANTI
 - LA RIDUZIONE DEI COSTI DI SUPPORTO

- 2) LE FONTI NORMATIVE
 - LE COOPERATIVE
 - LE SRL
 - LE SPA

- 3) GLI STATUTI
 - LE NORME STATUTARIE
 - DELLE SPA
 - DELLE SRL
 - DELLE COOP.

- 4) LA TECNOLOGIA DEI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE
 - LA TELECONFERENZA
 - LA VIDEOCONFERENZA
 - TELEFONO FISSO
 - TELEFONO PORTATILE
 - VIDEO TELEFONO
 - TELEVISIONE
 - INTERNET - INTRANET

- 5) LA TECNOLOGIA PER LA DOCUMENTAZIONE DELLE RIUNIONI CON MEZZI DI TELECOMUNICAZIONI
 - I COLLEGAMENTI
 - IL RILIEVO DELLE PRESENZE
 - LA FIRMA DIGITALE
 - LA PARTECIPAZIONE ALLA DISCUSSIONE
 - LA REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI
 - LE VOTAZIONI
 - I VERBALI DELLE RIUNIONI
 - I LIBRI SOCIALI

- 6) L'ACCERTAMENTO DELLA IDENTITA' DELLE PERSONE LEGITTIMATE A PARTECIPARE ALL'ADUNANZA ED A PRESENZIARE AGLI ALTRI CAPI DEL VIDEO-TELEFONO - LA REGISTRAZIONE
- LA FIRMA DIGITALE
- 7) LA CONSERVAZIONE AGLI ATTI SOCIALI LA PROVA DELLE PRESENZE - COME SOPRA
- 8) CHE IL PRESIDENTE POSSA REGOLARE LO SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE - INTERVENTI
- MOZIONI
- DICHIARAZIONI
- ECC.
- 9) CHE IL PRESIDENTE POSSA:
- COSTATARE
- E PROCLAMARE
I RISULTATI DELLE VOTAZIONI
- 10) CHE VENGA GARANTITO A TUTTI GLI INTERVENUTI LA POSSIBILITA'
- DI SEGUIRE LA DISCUSSIONE
- DI INTERVENIRE SU TUTTI GLI ARGOMENTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
- DI VISIONARE, RICERCA, TRASMETTERE DOCUMENTAZIONE
- 11) CHE SIA CONSENTITO AL SEGRETARIO E AL NOTAIO DI PERCEPIRE ADEGUATAMENTE GLI EVENTI OGGETTO DI VERBALIZZAZIONE

12) CHE VENGA INDICATO
NELL'AVVISO DI
CONVOCAZIONE LA SCELTA DI
TENERE LA RIUNIONE CON
MEZZI DI
TELECOMUNICAZIONE

13) GLI AVVISI DI CONVOCAZIONE
DELLE RIUNIONI

14) LE RIUNIONI

- DELLE ASSEMBLEE
- DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE
- DEI COLLEGI SINDACALI

LE RINIONI DEL COLLEGIO SINDACALE CON LA TELEMATICA

1) PREMESSA

Dal 1/01/2004, ai sensi dell'art. 2404 del c.c. se lo statuto della società lo consente, le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione.

Pertanto lo statuto della società deve prevedere espressamente tale possibilità e fra l'altro lo statuto deve prevedere le specifiche modalità di svolgimento delle riunioni del collegio in teleconferenza.

La norma si applica alle società per azioni ma per richiamo dell'art. 2477 alle società a responsabilità limitata e ai sensi dell'art. 2519 anche alle società cooperative.

Quanto previsto per il collegio sindacale, riunioni con mezzi di telecomunicazione, è altresì stato reso possibile anche per le riunioni

- del consiglio di amministrazione
- delle assemblee.

Per cui il collegio sindacale può partecipare alle riunioni con mezzi di telecomunicazione anche degli altri organi societari. Tale estensione deve intendersi anche alla riunioni del Comitato esecutivo ove istituito ai sensi dell'art. 2381 c.c.

Per cui il collegio sindacale in prospettiva, riassumendo, qualora lo statuto lo preveda, si troverà a partecipare alle seguenti riunioni per via telematica.

N. prog.	ORGANO SOCIETARIO	SOCIETA' PER AZIONI	SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	SOCIETA' COOPERATIVE
1	COLLEGIO SINDACALE	2404 c.c.	2454 c.c.	2477 c.c.	2512 c.c.
2	COMITATO ESECUTIVO	2381 c.c.	2454 c.c.	//	2512 c.c.
3	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	2388 c.c.	2454 c.c.	2475 c.c.	2542 c.c.
4	ASSEMBLEA SOCI	2370 c.c.	2454 c.c.	2479 c.c.	2538 c.c.

Infine nelle società per azioni e a quelle che vi fanno riferimento:

- società in accomandita per azioni

- società cooperative

vi sono altri organi sociali che possono svolgere le proprie riunioni con mezzi di telecomunicazione quali:

N. prog.	ORGANO SOCIALE	DISPOSIZIONE	NORMA DI RINVIO
1	Consiglio di gestione nel regime dualistico	Art. 2409 undecies	Art. 2388
2	Consiglio di sorveglianza nel regime dualistico	Art. 2409 quater decies	Art. 2404
3	Comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico	Art. 2409 octies decise Ultimo comma	Art. 2404
4	Consiglio di amministrazione nei sistemi monistici	Art. 2409 noviesdecies	Art. 2388

2) LA NORMA STATUTARIA

L'art. 2404 del c.c. con decorrenza 1/01/2004 è stato innovato prevedendo che:

“Il collegio sindacale deve riunioni almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi

- *SE LO STATUTO LO CONSENTE*
- *INDICANDONE LE MODALITÀ*
- *ANCHE CON MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE”*

Pertanto lo statuto della società deve prevedere:

- a) la possibilità che le riunioni del collegio sindacale possano tenersi anche con mezzi di telecomunicazione;
- b) le modalità con cui le riunioni tenute con mezzi di telecomunicazione possono svolgersi.

Si riporta qui di seguito una delle formule da inserire nello statuto e nell'atto costitutivo della società che ritiene opportuno prevedere tale possibilità.

“Le adunanze del collegio sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza.

La società a proprie spese metterà in condizione i sindaci revisori, in base alla tecnologia di telecomunicazione disponibile e all'uso della firma digitale:

- a) di essere identificato
- b) di seguire la discussione
- c) di intervenire, in tempo reale, alla trattazione degli argomenti affrontati
- d) di ricevere documenti e scritture contabili
- e) di trasmettere documenti
- f) di visionare documenti e scritture contabili
- g) di redigere, rileggere, e sottoscrivere elettronicamente i verbale delle riunioni che viene trascritto per riversamento diretto nel libro del collegio sindacale tenuto ai sensi dell'art. 2421 c.c.

Le riunioni del collegio sindacale si considerano tenute nel luogo di convocazione stabilito dal Presidente nell'avviso di adunanza e con le modalità in esso previste.”

3) LA TECNOLOGIA IMPIEGABILE

Nonostante la previsione normativa si sia sedimentata negli statuti societari ormai da tempo in realtà l'utilizzo dei mezzi di telecomunicazione per le riunioni degli organi societari non ha ancora trovato un impiego diffuso.

Le cause di tale ritardo sono da ricercarsi fra:

- a) il mezzi strumentali sono in continua e frenetica evoluzione
- b) l'abbandono della riunione tradizionale dove al linguaggio verbale degli interventi interagisce anche il linguaggio cosiddetto "non verbale" o "del corpo" è considerato una perdita di opportunità per incontrarsi e discutere anche fuori dal formalismo legale
- c) l'utilizzo della firma digitale muove solo ora i primi passi operativi con una conoscenza limitata delle sue totali possibilità
- d) ecc.

3.1 I MEZZI STRUMENTALI

L'art. 2404 del c.c. prevede che le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi "anche con mezzi di telecomunicazioni".

Le telecomunicazioni possono distinguersi in

- audicomunicazioni
- videocomunicazioni.

Considerate le audicomunicazioni superate dalla tecnologia disponibile si ritiene che per gli organi societari lo strumento più idoneo sia la videoconferenza.

La videoconferenza può essere svolta con strumenti diversi quali

- la televisione
- il personal computer
- il video telefono

Qualunque sia lo strumento utilizzato deve poter rendere disponibile

- a) le immagini
- b) ricevere in voce
- c) trasmettere in voce
- d) ricevere documenti
- e) trasmettere documenti
- f) impiegare la firma digitale.

Oggi lo strumento più versatile è il personal computer che consente con un investimento limitato in attrezzatura il collegamento in conferenza

- voce-video
- trasmissione documenti
- firma digitale.

3.2 IL COLLEGAMENTO VIDEO-VOCE TRASMISSIONE ON-LINE

Il collegamento dei personal avviene per via telematica con una piccola telecamera sul video appare l'immagine inquadrata dalla stessa che viene gestita in rete insieme alle altre immagini collegate.

Per cui così come avvengono ormai in maniera diffusa le conferenze telefoniche così oltre alla voce vengono tenute in linea le immagini e sono possibili la trasmissione dei testi da una postazione alle altre.

Il rilievo delle presenze e la trasmissione dei testi può avvenire anche con la apposizione della firma digitale.

La firma digitale è alle prime mozze, ma oramai tutti gli amministratori di società e tutti i sindaci sono già dotati della firma digitale.

L'uso di tale strumento oltre che per la sottoscrizione del bilancio può essere estesa alla sottoscrizione del foglio presenze alle riunioni.

Per l'apposizione della firma digitale il personal computer deve essere dotato del kit necessario alla apposizione della firma elettronica.

4. LA GRADUALITA' DELLA INNOVAZIONE

L'evoluzione legislativa che ha distinto

- il controllo legale

- dal controllo contabile

e l'introduzione della possibilità di svolgere le riunioni del collegio sindacale, ma anche degli altri organi societari con mezzi di telecomunicazione ha innovato sostanzialmente il modo di operare del sindaco revisore.

Occorrerà in prima applicazione distinguere i collegi sindacali che svolgono anche il controllo contabile da quelli che questa attività non svolgono a seguito di regime obbligatorio o meno.

Il controllo contabile come illustrato nella parte specifica richiede verifiche, esami, controlli, che non si prestano a riunioni e attività svolte con mezzi di telecomunicazione.

Possiamo affermare che tale attività di verifica e controllo dovrà essere esercitata sia pure con l'impiego di moderna tecnologia, ma sempre tramite verifiche svolte in luogo controllando la documentazione e le relative scritture contabili.

Tale attività potrà essere svolta eventualmente da ausiliari come previsto dall'art. ___ del c.c.

L'impiego degli ausiliari è stato poco utilizzato, le ragioni sono prevalentemente di carattere economico in quanto il costo è a carico dei sindaci revisori.

Con la modifica della applicazione della tariffa dal 1/01/2004 come indicato dalla Circolare n. 14/2004 del CNDC e CNRC tale restrizione è stata parzialmente superata.

Pertanto le riunioni con mezzi di telecomunicazione sono più facilmente applicabili a quelle del collegio sindacale che non svolge il controllo contabile ovvero ai collegi sindacali ancorché incaricati del controllo contabile tengono distinte le due attività.

Il controllo legale svolto dal collegio sindacale di cui alle attività elencate nell'apposito capitolo si presta alle riunioni anche con mezzi di telecomunicazione.

In prima applicazione è opportuno avviare con gradualità le riunioni con mezzi di telecomunicazione in ipotesi alternando una riunione tradizionale a una riunione con mezzi di telecomunicazione e successivamente se del caso incrementando le riunioni per via telematica.

È evidente che il passaggio dalle riunioni tradizionali a quelle svolte con mezzi di telecomunicazione richiede una maggiore pianificazione e coordinamento

dell'attività del collegio sindacale che dovrà contare su un affidabile controllo interno della società.

**OBIETTIVI DEL PROGRAMMA
DI LAVORO SU CASSA E BANCA**

LA SELEZIONE DEI CAMPIONI

**ATTIVITA' DI REVISIONE CONTABILE
SECONDO LE FINALITA'**

N. progr.	ATTIVITA'	PRINCIPI DI SVOLGIMENTO	RIFERIMENTO AL BILANCIO	OBIETTIVO
1	REVISIONE CONTABILE ART. 2409 BIS C.C.	PRINCIPI DI REVISIONE	PRINCIPI CONTABILI	RELAZIONE SULLA CORRETTEZZA DEL BILANCIO ESAMINATO
2	DUE DILIGENZE CONTABILE E FINANZIARIA	RIFERIMENTO ANCHE AI PRINCIPI DI REVISIONE	RIFERIMENTO ANCHE A PRINCIPI CONTABILI	RELAZIONE SUL LAVORO SVOLTO E SUI RISULTATI RAGGIUNTI AI FINI DELLA DUE DILIGENZE SENZA GIUDIZIO SULLA CORRETTEZZA DEL BILANCIO
3	VALUTAZIONE D'AZIENDA	EVENTUALE RIFERIMENTO A MODALITA' OPERATIVE	RIFERIMENTO ANCHE A PRINCIPI CONTABILI PER LA DEFINIZIONE DELL'UTILE O DEI MARGINI NORMALIZZATI	RELAZIONE SULLA STIMA TEORICA DEL VALORE DEL CAPITALE ECONOMICO DELL'IMPRESA OGGETTO DI VALUTAZIONE